

**VERSO IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE 4.0**  
**MATERIALE DI LAVORO**  
**(Novembre 2016)**  
**Sommario**

<b>Premessa</b>	<b>1</b>
<b>Evoluzione dei significati: il paesaggio, la tutela</b>	<b>2</b>
<b>I principali riferimenti giuridici internazionali</b>	<b>3</b>
<b>La Convenzione europea del paesaggio</b>	<b>4</b>
<b>Normativa regionale di riferimento</b>	<b>5</b>
<b>I principi fondamentali del PPR</b>	<b>6</b>
<b>Il processo di pianificazione paesaggistica in Campania</b>	<b>8</b>
<b>Pianificazione e programmazione</b>	<b>11</b>
<b>La governance regionale nei processi di pianificazione</b>	<b>13</b>
<b>Intesa Istituzionale per la redazione del PPR del 14 luglio 2016</b>	<b>15</b>
<b>Cronoprogramma delle attività</b>	<b>15</b>
<b>Prima macroazione: documenti alla base dell'attività di redazione del PPR</b>	<b>16</b>
<b>Seconda e terza macroazione: Aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 e 142 del Codice.</b>	<b>22</b>
<b>Quarta macroazione: Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti in Campania</b>	<b>26</b>
<b>Quinta macroazione: ambiti di paesaggio</b>	<b>33</b>
<b>Sesta macroazione: Redazione del piano paesaggistico regionale (PPR) per il governo responsabile delle trasformazioni locali del paesaggio.</b>	<b>37</b>

## **Premessa**

Il d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 - recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio – pone al centro delle politiche di tutela e in ossequio ai principi della Convenzione Europea del Paesaggio, la pianificazione paesaggistica regionale, in quanto concorrente a definire il quadro di riferimento per la pianificazione territoriale e locale generale e settoriale, coniugando gli elementi strutturali, gli orientamenti strategici e gli indirizzi delle macro direttive del Piano Territoriale Regionale (PTR), di cui alla Legge Regionale n. 13 del 13 ottobre 2008.

Tra i vari adempimenti derivanti dalla Parte III del Codice e connessi alle attività istituzionali delle Regioni, si distinguono quelli di cui all'articolo 135, definenti la pianificazione paesaggistica, con lo specifico corollario di procedure di cui ai successivi articoli 143, 144 e 145 del Capo III, nonché quelli di cui all'articolo 146, del Capo IV, inerenti l'autorizzazione paesaggistica.

Dei suddetti adempimenti, quello inerente alla funzione amministrativa attiva regionale, volta al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche - già conferita a tutti i Comuni della Campania con L.R. 1 settembre 1981, n. 65, unitamente alle relative modalità di esercizio di cui all'allegato alla L.R. 23 febbraio 1982, n. 10 – è stato compiuto con la "riconferma" della delega agli stessi Comuni, a seguito della verifica regionale ivi effettuata, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 146 e 159 del Codice e successivamente meglio definita nella deliberazione di G.R.C. n. 1122 del 19 giugno 2009.



Non vi sono dubbi che tale funzione dovrà essere rivista in quanto obsoleta anche alla luce dei nuovi principi di semplificazione amministrativa.

Per quanto attiene la redazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), la Regione Campania nell'ambito di una specifica competenza, ritiene che lo stesso sia lo strumento principe di *governance* paesaggistica e territoriale, i cui obiettivi devono essere tesi allo sviluppo sostenibile, al soddisfacimento del rapporto qualità ambientale = maggiore vivibilità del territorio in cui ci s'identifica, nonché alla corretta previsione fruitiva di tutte le risorse naturali e culturali di cui è indubbiamente ricca l'intera Regione Campania.

Il PPR tratterà la tutela e la valorizzazione del paesaggio come due facce della stessa medaglia tra loro interdipendenti. La tutela si espliciterà attraverso un sistema di norme e prescrizioni che hanno l'obiettivo di preservare e conservare per le generazioni future "i gioielli di famiglia" della Regione Campania (compito congiunto tra il MIBACT e la Regione), mentre la valorizzazione detterà indirizzi e metterà in campo un insieme sistematico di azioni sotto forma di programmi per ridare dignità e vivibilità a tutti i territori della Campania nel rispetto delle loro vocazioni, anche focalizzando l'attenzione su territori abbandonati e degradati. Questa potrà diventare certamente una specificità e una caratteristica del PPR campano.

Il Codice richiede che la redazione del PPR, quale organico strumento di pianificazione paesaggistica esteso a tutta la Regione, dia non solo indicazioni di mera tutela dei beni paesaggistici ma, anche e soprattutto, previsioni circa la loro valorizzazione e che non si limiti ad aree e oggetti puntuali, ma estenda indicazioni generali sui vari e specifici assetti, da quello urbanistico a quello delle aree agricole e delle infrastrutture, tali che siano differenziati per i diversi ambiti territoriali, in base ai valori complessivi del paesaggio regionale, anche superando e modificando vincoli ormai desueti.

### **Evoluzione dei significati: il paesaggio, la tutela**

Dovendosi trattare la materia della pianificazione paesaggistica, bisogna evidenziare come i concetti di paesaggio e di tutela abbiano subito nel tempo mutamenti sostanziali.

Se il concetto di paesaggio alla fine degli anni trenta dello scorso secolo designava gli ambiti eccezionali, molto selettivamente individuati e campiti, lo stesso si è in seguito arricchito della componente culturale e ambientale, fino ad identificarsi con la percezione condivisa del fondale di contesto sul quale le comunità proiettano la loro esistenza. Finché, nel pensiero più recente, il paesaggio ha finito col coincidere con la qualità di tutto il territorio, complessivamente intesa.

La tutela all'origine è finalizzata in un'azione rigorosa di divieto e di controllo, a evitare/limitare gli effetti negativi di de-qualificazione del paesaggio sotto l'effetto delle trasformazioni urbanistico-edilizie. Recentemente essa ha assorbito in sé il concetto della riqualificazione, basata sulla promozione di interventi che attraverso la qualità progettuale riuscissero a costruire nuovi scenari urbani nei luoghi del degrado. Finché essa si è poi precisata come idea di tutela attiva. Ed è proprio la tutela attiva che oggi continua, a offrire spunti interessanti ma anche molto impegnativi giacché il bene collettivo viaggia spesso risicatamente sul discrimine tra valore culturale e valore economico, e anche tra uso e abuso, tra consumo e consumismo.

In un panorama che registra il progressivo decadimento delle componenti antropiche e biotiche del territorio causato dal trascorrere del tempo e dall'abbandono degli usi e delle pratiche che le avevano determinate, risulta indispensabile programmare interventi di manutenzione e di recupero valorizzante, finalizzati a non disperdere tale patrimonio.

Entro tali premesse, la pianificazione del paesaggio ha l'obiettivo di tutelare il valore del paesaggio stesso mediante il governo delle sue trasformazioni, dovute all'intervento umano o a quello degli eventi naturali.

### **I principali riferimenti giuridici internazionali**

La Convenzione europea del paesaggio, (CEP) - trattato internazionale entrato in vigore in Italia il 1° settembre 2006, sulla base della Legge di ratifica n. 14 del 9 gennaio dello stesso anno – rappresenta uno dei principali riferimenti giuridici del presente documento.

Su queste basi, determinata a rispettare ed eseguire, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, gli accordi internazionali stabiliti dallo Stato, la Regione tramite il PPR intende fornire il quadro tecnico-amministrativo di riferimento ai fini di un'adeguata applicazione della Legge n. 14/2006.

Oltre alla CEP, devono essere tenuti presenti numerosi documenti di fonte comunitaria, tra cui, in particolare:

- lo “Schema di Sviluppo Spaziale Europeo” (Potsdam, 10-11 maggio 1999 - ISBN 92-828-7659-4);
- il “Sesto programma di azione per l'ambiente della Comunità europea - Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta” (COM/2001/31);
- la Comunicazione della Commissione “Verso una strategia tematica sull'ambiente urbano” (COM/2005/718);
- le Direttive sulla valutazione di impatto ambientale relative ai progetti (97/11/CE) e ai piani e programmi (2001/42/CE);
- la Comunicazione della Commissione “Strategia tematica per l'uso sostenibile delle risorse naturali” (COM/2005/670)
- la Direttiva sulla “Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche” (92/43/CEE);
- il Regolamento del Consiglio sul “Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale” (n. 1698/2005);
- la Decisione del Consiglio relativa agli Orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale - Periodo di programmazione 2007–2013 (n. 5966/06);
- la proposta di Direttiva comunitaria per la protezione del suolo (COM/2006/232);
- la Comunicazione della Commissione sulla “Gestione integrata delle zone costiere: una strategia per l'Europa” (COM/2000/547);
- la Risoluzione del Consiglio relativa ad una “Strategia forestale per l'Unione europea” (1999/C 56/01);
- Sul piano del diritto internazionale, devono essere tenuto in debito conto i seguenti documenti:
- la Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (Bern, 19 settembre 1979);
- la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa (Granada, 3 ottobre 1985);
- la Convenzione europea per la tutela del patrimonio archeologico (rivista) (La Valletta, 16 gennaio 1992);



- la Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle comunità o autorità territoriali (Madrid, 21 maggio 1980) e i suoi protocolli additivi;
- la Carta europea dell'autonomia locale (Strasburgo, 15 ottobre 1985);
- la Convenzione sulla diversità biologica (Rio, 5 giugno 1992);
- la Convenzione riguardante la tutela del patrimonio mondiale, culturale e naturale (Parigi, 16 novembre 1972);
- la Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (Aarhus, 25 giugno 1998).

### La Convenzione europea del paesaggio

Considerato il suo carattere vincolante, la CEP introduce in materia di paesaggio dei principi suscettibili di modificare in profondità le politiche e la strumentazione giuridico - amministrativa degli Stati contraenti, con degli effetti significativi anche per quanto riguarda le responsabilità istituzionali degli enti territoriali competenti.

Tenuto conto dell'importanza socio-economica, culturale e ambientale attribuita al paesaggio, l'obiettivo principale della CEP è quello di promuoverne la salvaguardia, la gestione e/o l'assetto del paesaggio in ogni parte del territorio degli Stati che vi hanno aderito. Questi devono, infatti, impegnarsi a riconoscere giuridicamente il paesaggio quale componente essenziale dell'ambiente di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro patrimonio comune culturale e naturale, e fondamento della loro identità (Articolo 5.a).

Nella prospettiva della realizzazione di questo obiettivo, la CEP stabilisce che essa si applica a tutto il territorio degli Stati contraenti e riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e peri-urbani. Comprende i paesaggi terrestri, le acque interne e marine. Concerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiana, sia i paesaggi degradati (Articolo 2).

Se correttamente applicati, gli articoli sopraccitati hanno come conseguenza che le autorità responsabili, a qualunque livello istituzionale, sono tenute a prendersi pubblicamente cura del paesaggio ai fini della sua qualità, in ogni caso e in ogni luogo, anche se questo è già degradato o sprovvisto di qualità particolari.

In questa direzione, la CEP favorisce esplicitamente l'adozione di modelli particolari di ripartizione delle funzioni pubbliche e del loro concreto esercizio; a questo proposito, indica che *ogni Stato applica la Convenzione secondo la ripartizione delle competenze che gli è propria, conformemente ai propri principi costituzionali ed alla propria organizzazione amministrativa, nel rispetto del principio di sussidiarietà, tenendo conto della Carta europea dell'autonomia locale* (Articolo 4).

Sul piano interno, la CEP vincola gli Stati contraenti ad adottare delle politiche del paesaggio tramite l'adozione di una serie di misure specifiche (Articoli 5.b e 6). Tali misure sono da applicarsi - come si avrà modo di precisare rispetto alle procedure relative all'intervento pubblico sul paesaggio da parte degli enti territoriali - in maniera concomitante. Esse comprendono delle attività di:

- Sensibilizzazione;
- Formazione ed educazione;
- Identificazione e caratterizzazione;
- Formulazione di Obiettivi di qualità paesaggistica;



– Intervento.

Si tratta di un processo decisionale pubblico unitario che, considerata l'esigenza di coinvolgere le popolazioni interessate, di preferenza deve realizzarsi a livello territoriale. Per avere successo, tale processo deve essere in grado di esprimere un progetto di pubblico intervento sul paesaggio socialmente condiviso; ovvero una visione prospettica condivisa delle parti di territorio sulle quali si desidera intervenire paesaggisticamente.

Per i soggetti e la popolazione interessata questa visione deve rappresentare la motivazione psicologica e sociale di tutto il processo; e questo sia quando il progetto in questione è suscettibile di tradursi in un'azione di conservazione del paesaggio, che quando prevede interventi di gestione-governo; sia quando sbocca in attività di valorizzazione-restauro, che quando è all'origine di nuovi paesaggi.

### Normativa regionale di riferimento

- **Delibera di giunta regionale n. 1543 del 24 aprile 2003** - Verifica di compatibilità tra gli strumenti di pianificazione paesistica e l'accordo Stato- Regioni del 19 aprile 2001;
- Con il **comma 5 dell'articolo 1 della Lr 13/2008** sono state approvate in uno al Piano territoriale regionale le linee guida per il paesaggio che:
  - a) costituiscono il quadro di riferimento unitario, relativo ad ogni singola parte del territorio regionale, della pianificazione paesaggistica;
  - b) forniscono criteri ed indirizzi di tutela, valorizzazione, salvaguardia e gestione del paesaggio per la pianificazione provinciale e comunale, finalizzati alla tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio, come indicato dalla legge regionale n.16/2004, articolo 2, comma 1, lettera c);
  - c) definiscono, ai sensi della legge regionale n. 16/2004, articolo 13, gli indirizzi per lo sviluppo sostenibile e i criteri generali da rispettare nella valutazione dei carichi insediativi ammissibili sul territorio;
  - d) contengono direttive specifiche, indirizzi e criteri metodologici il cui rispetto è cogente ai soli fini paesaggistici per la verifica di compatibilità dei Piani Territoriali di Coordinamento provinciali (PTCP), dei Piani Urbanistici Comunali (PUC) e dei piani di settore di cui alla legge regionale n. 16/2004, articolo 14, da parte dei rispettivi organi competenti, nonché per la valutazione ambientale strategica di cui alla direttiva 42/2001/CE del 27 giugno 2001, prevista dalla legge regionale n.16/2004, articolo 47.
- **l'articolo 3 della Legge regionale 13 del 13 ottobre 2008** ha stabilito il procedimento di pianificazione paesaggistica così articolato:
  - a) quadro unitario di riferimento paesaggistico costituito dalla carta dei paesaggi della Campania;
  - b) linee guida per il paesaggio in Campania contenenti direttive specifiche, indirizzi e criteri metodologici per la ricognizione, la salvaguardia e la gestione e valorizzazione del paesaggio da recepirsi nella pianificazione paesaggistica provinciale e comunale;
  - c) piano paesaggistico di cui al decreto legislativo n.42/2004, articolo 135, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d) dello stesso decreto redatto congiuntamente con il Ministero per i beni e le attività culturali, approvato dal Consiglio regionale.
  - d) piani territoriali di coordinamento provinciali, attuativi della Convenzione europea del paesaggio, finalizzati alla valorizzazione paesaggistica dell'intero territorio regionale,

- redatti in coerenza con i documenti di cui all'articolo 1, comma 1, e concorrenti alla definizione del piano paesaggistico di cui alla lettera c).
- la lettera a) del comma 1 dell'**articolo 4 della Lr 13/2008** ha stabilito che il procedimento di pianificazione paesaggistica è anche attività di copianificazione.
  - Il comma 7 dell'**articolo 9 della Lr 13/2008** ha stabilito che dall'approvazione del piano paesaggistico, perdono validità ed efficacia i Piani Territoriali Paesistici (PTP) vigenti, ivi compreso il PUT di cui alla legge regionale 27 giugno 1987, n. 35.
  - **Deliberazione n. 1122 del 19 giugno 2009** – D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.e i. - art. 146, comma 6 e art. 159, comma 1 - requisiti di competenza tecnico-scientifica e di organizzazione per l'esercizio della conferita funzione amministrativa volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, esercitata ai sensi della L.R. 23 febbraio 1982, n. 10, nonché della L.R. 22 dicembre 2004, n. 16, art. 41, comma 2.
  - con il **comma 175 della legge n. 16/2014** si è stabilito che dall'entrata in vigore del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) sono abrogate le seguenti disposizioni:
    - a) la legge regionale 23 febbraio 1982, n.10 (Indirizzi programmatici e direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 1 settembre 1981 n.65: tutela beni ambientali);
    - b) la legge regionale 20 marzo 1982, n. 17 (Norme transitorie per le attività urbanistico - edilizie nei comuni della Regione);
    - c) la legge regionale 27 giugno 1987, n. 35 (Piano urbanistico territoriale dell'area Sorrentino - Amalfitana);
    - d) la legge regionale 18 novembre 1995, n. 24 (Norme in materia di tutela e valorizzazione dei beni ambientali, paesistici e culturali);
    - e) la legge regionale 10 dicembre 2003, n. 21 (Norme urbanistiche per i Comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell'area Vesuviana);
    - f) la legge regionale 8 febbraio 2005, n. 5 (Costituzione di una zona di riqualificazione paesistico ambientale intorno all'antica città di Velia);
    - g) il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 11 agosto 2005, n. 15 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania legge finanziaria regionale 2005);
    - h) l'articolo 13 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2007).

### I principi fondamentali del PPR

In Campania, il paesaggio rappresenta una componente essenziale dell'ambiente di vita delle popolazioni, fondamento della loro identità, espressione della diversità del loro patrimonio culturale e naturale ed occasione di benessere individuale e sociale. La sua qualità può favorire attività economiche ad alto valore aggiunto nel settore agricolo, alimentare, artigianale, industriale e dei servizi, permettendo un sviluppo economico fondato su un uso sostenibile del territorio, rispettoso delle sue risorse naturali e culturali. In ogni parte del territorio regionale, il paesaggio costituisce un elemento importante per la qualità di vita delle popolazioni: nelle aree urbane e nelle campagne, nelle aree degradate come in quelli di grande qualità, nei luoghi considerati di eccezionale pregio, come in quelli della vita quotidiana.



Nonostante l'importanza riconosciuta delle funzioni del paesaggio, in Campania esso è vittima di un degrado crescente e diffuso, provocato da un uso del territorio che il più delle volte non ha tenuto conto dei valori che il paesaggio è suscettibile di esprimere in termini economici, sociali, culturali ed ambientali.

I principi fondamentali ed i criteri del piano paesaggistico possono essere così riassunti:

- adozione di misure specifiche volte alla salvaguardia, alla gestione e/o all'assetto del paesaggio con riferimento all'intero territorio regionale;
- integrazione della considerazione per la qualità del paesaggio in tutte le decisioni pubbliche che riguardano il territorio;
- partecipazione democratica delle popolazioni alla definizione ed alla realizzazione delle misure e decisioni pubbliche sopraccitate.

Alla luce di tali principi e criteri, il piano paesaggistico indica il percorso metodologico che s'impone; definisce i quadri di inquadramento strutturale delle risorse fisiche, ecologico-naturalistiche, agroforestali, storico-culturali e archeologiche; definisce delle strategie per il paesaggio in Campania, esprimendo infine indirizzi di merito per la pianificazione provinciale e comunale.

La promozione della qualità del paesaggio in ogni parte del territorio regionale rappresenta un obiettivo prioritario della Regione Campania. Al fine di realizzare questo obiettivo, le decisioni pubbliche suscettibili di avere degli effetti diretti o indiretti sulla dimensione paesaggistica del territorio regionale, sono prese dagli enti territoriali della Campania nel rispetto dei seguenti principi:


- a) sostenibilità, come carattere degli interventi di trasformazione del territorio ai fini della conservazione, della riproducibilità e del recupero delle risorse naturali e culturali, fondamento dello sviluppo e della qualità di vita delle popolazioni presenti e future;
- b) qualificazione dell'ambiente di vita, come obiettivo permanente delle pubbliche autorità per il miglioramento delle condizioni materiali e immateriali nelle quali vivono ed operano le popolazioni, anche sotto il profilo della percezione degli elementi naturali ed artificiali che costituiscono il loro contesto di vita quotidiano;
- c) minor consumo del territorio e recupero del patrimonio esistente, come obiettivo che le pubbliche autorità devono perseguire nell'adottare le decisioni che riguardano il territorio ed i valori naturali, culturali e paesaggistici che questo comprende, segnatamente nel momento in cui esaminano la fattibilità, autorizzano o eseguono progetti che comportano la sua trasformazione;
- d) sviluppo endogeno, da conseguire con riferimento agli obiettivi economici posti tramite la pianificazione territoriale al fine di valorizzare le risorse locali e la capacità di autogestione degli enti pubblici istituzionalmente competenti rispetto a tali risorse;
- e) sussidiarietà, come criterio nella ripartizione delle competenze e delle funzioni pubbliche relative alla gestione del territorio affinché, di preferenza, le decisioni siano prese dagli enti più vicini alle popolazioni. L'assegnazione di competenze ad altre autorità deve essere giustificata dalla necessità di preservare interessi pubblici facenti capo a comunità più grandi e tener conto dell'ampiezza e della natura del compito e delle esigenze di efficacia e di economia;

- f) collaborazione inter-istituzionale e copianificazione, quali criteri e metodi che facilitano una stabile e leale cooperazione tra i diversi livelli amministrativi, in senso verticale e orizzontale, tenendo conto della necessità di combinare interesse pubblici di livello territoriale differente facenti capo a comunità di diversa grandezza (locali, regionale, nazionale, internazionale) ed utilizzando i processi relativi all’Agenda 21 locale;
- g) coerenza dell’azione pubblica quale modo per armonizzare i diversi interessi pubblici e privati relativi all’uso del territorio affinché, ogni volta che ciò è possibile, l’interesse delle comunità più piccole possa contribuire positivamente all’interesse delle comunità più grandi e viceversa;
- h) sensibilizzazione, formazione e educazione, quali processi culturali da attivare e sostenere a livello pubblico e privato al fine di creare o rafforzare la consapevolezza dell’importanza di preservare la qualità del paesaggio quale risorsa essenziale della qualità della vita;
- i) partecipazione e consultazione, come occasione di conoscenza delle risorse comuni del territorio da parte delle popolazioni anche mediante programmi di progettazione partecipata e comunicativa e modalità decisionali fondate su meccanismi democratici.

**Il processo di pianificazione paesaggistica in Campania**

Il processo di pianificazione paesaggistica avviene in Campania mediante le attività di identificazione e valutazione dei paesaggi, di definizione degli obiettivi di qualità paesistica e delle politiche di salvaguardia e gestione condotte all’interno di un processo istituzionale: ad attivazione politico-tecnica, ad implementazione partecipata e multilivello e multiscala.

Così come schematizzato nella figura a lato, le attività d’identificazione e valutazione dei paesaggi così come la definizione degli obiettivi e delle strategie paesaggistiche avvengono, alla scala appropriata di analisi, ai diversi livelli istituzionali. Esse si sviluppano lungo un flusso *discendente* ed un flusso *ascendente*.



Lungo il flusso discendente la regione definisce i quadri strutturali di riferimento delle risorse ecologico-naturalistiche, agroforestali e storico-culturali, unitamente allo schema di articolazione dei paesaggi regionali: a partire da tali inquadramenti si identificheranno gli ambiti di paesaggio di area vasta.

Lungo il flusso ascendente, i comuni, anche in forma associata, le province e la città metropolitana possono, sulla base delle analisi effettuate a scale di maggior dettaglio e dei risultati dei processi di partecipazione locale, proporre modificazioni dei quadri strutturali di riferimento e dello schema di articolazione dei paesaggi regionali, secondo le modalità previste dall’articolo 11 della L.R. 16/2004 (Flessibilità della pianificazione sovraordinata).





L'approccio delineato appare coerente con il principio di sussidiarietà, che richiede che le decisioni siano prese alla scala più idonea ai fini della loro effettività ed efficacia, e comunque la più vicina alle popolazioni interessate.

All'interno del processo avanti delineato, le amministrazioni locali, utilizzando gli opportuni strumenti di pianificazione, provvedono in particolare a:

- a) sensibilizzare le comunità residenti ed i visitatori abituali, quali popolazioni interessate, sull'importanza socio-economica, culturale ed ambientale del paesaggio e l'opportunità di preservarne o valorizzarne al meglio la qualità;
- b) identificare i paesaggi sulla base degli inquadramenti strutturali e dello schema di articolazione dei paesaggi della Campania contenuti nel PPR, analizzandone le caratteristiche, le dinamiche e le pressioni che li modificano, descrivendone e prevedendone le trasformazioni, tenendo anche conto della percezione del territorio da parte delle popolazioni interessate in accordo con i principi della CEP,
- c) caratterizzare i paesaggi identificati, tenendo conto degli aspetti strutturali fisici, ecologico-naturalistici, agroforestali, storico-culturali e archeologici, nonché dei valori particolari che sono loro attribuiti dalle popolazioni interessate;
- d) formulare, previa apposita consultazione pubblica, specifici obiettivi di qualità paesaggistica per i paesaggi identificati e caratterizzati;
- e) individuare gli interventi necessari per realizzare gli obiettivi sopracitati. Tenuto conto delle rilevanti disposizioni della CEP, gli interventi potranno prendere la forma di azioni di: salvaguardia, intesa come azioni di conservazione e mantenimento degli aspetti significativi o caratteristici dei paesaggi, giustificate dal loro valore patrimoniale derivante dalla loro configurazione naturale e/o dall'intervento umano; gestione, intesa come azioni volte, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, a garantire il governo del paesaggio al fine di orientare ed armonizzare le trasformazioni dovute alle evoluzioni sociali, economiche ed ambientali; assetto, inteso come azioni fortemente lungimiranti volte alla valorizzazione, al restauro o al rinnovo dei paesaggi;
- f) individuare gli strumenti per realizzare gli interventi sopracitati.

In via complementare, gli stessi enti territoriali sono chiamati a integrare la considerazione per la qualità del paesaggio in tutte le loro decisioni relative all'assetto territoriale ed urbanistico, alle questioni culturali, ambientali, agricole, sociali ed economiche, ed in ogni altra decisione che possa avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio.

Tenuto conto dei principi e i criteri sopradescritti, la Regione:

- a) esercita le proprie competenze legislative ed amministrative, segnatamente per quanto riguarda i propri piani territoriali e di settore, attenendosi scrupolosamente ai principi contenuti nella CEP e nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
- b) si impegna a far rispettare i principi della CEP sull'intero territorio regionale, vigilando sull'esercizio delle competenze da parte degli enti delegati e sub-delegati;
- c) attiva processi di collaborazione stabile e costruttiva fra l'insieme delle pubbliche amministrazioni presenti sul territorio, di ogni livello, aventi competenza istituzionale in materia di paesaggio attraverso l'istituzione di una Conferenza permanente di pianificazione;



- d) coopera con l'insieme delle amministrazioni pubbliche competenti per le attività di pianificazione, tutela, recupero, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio e di gestione dei relativi interventi;
- e) intraprende approfondite e sistematiche attività di formazione e di educazione in materia di paesaggio su scala regionale;
- f) adotta le decisioni finalizzate alla salvaguardia, la gestione e l'assetto del paesaggio in collaborazione con l'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, la cui istituzione è prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Allo scopo di favorire l'applicazione concreta del PPR la Regione si impegna a:

- a) promuovere l'Osservatorio regionale per il paesaggio;
- b) contribuire attivamente alle attività della Rete europea degli enti territoriali per l'attuazione della Convenzione europea del paesaggio, costituita il 30 maggio 2006 a Strasburgo sotto l'egida del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa;
- c) promuovere la partecipazione degli enti territoriali della Campania al Premio del paesaggio del Consiglio d'Europa, previsto dall'articolo 11 della CEP.

I Piani territoriali di coordinamento provinciali o di area vasta (PTC), il piano della città metropolitana e gli strumenti urbanistici dei comuni (PUC-RUEC) si coordinano tra loro.

I PTC, il PTG e i PUC-RUEC sono redatti osservando i criteri metodologici e gli indirizzi contenuti nel PPR, e sono corredati di una documentazione cartografica in grado di combinare le componenti strutturali del territorio ed il risultato della percezione che di queste componenti hanno le popolazioni interessate, utilizzando a questo scopo i processi dell'Agenda 21 locale e i programmi di progettazione partecipata e comunicativa.

Con il PTR, ancora, e in particolare con Linee guida e relativa Carta dei paesaggi, si è inteso concretare una prima applicazione operativa dei principi recati dalla Convenzione Europea del Paesaggio, ratificata con L. 9.1.2006 n. 14 ed entrata in vigore il primo settembre 2006, nel quadro delle disposizioni dettate, ai sensi dell'art. 9, secondo comma della Costituzione, dal Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D. Lgs. 22.1.2004 n. 42.

Il PTR contiene precise opzioni strategiche della Regione Campania, specificamente in materia di governo del territorio, in base alle quali: per un verso, il perseguimento di uno sviluppo sostenibile non può che fondarsi su un equilibrato rapporto tra bisogni sociali, attività economiche, qualità dell'ambiente; per altro verso, qualsiasi ipotesi di sostenibilità, non può prescindere dalla consapevolezza che il paesaggio costituisce componente essenziale dell'ambiente di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro patrimonio comune culturale e naturale e fondamento della loro identità, e può rappresentare in sé una risorsa, in grado di contribuire allo sviluppo economico, se salvaguardato, gestito, valorizzato.

La disciplina del governo del territorio rappresenta, per la Regione Campania, il nodo di raccordo concertativo tra pianificazione territoriale e programmazione economica. Il raccordo anzidetto costituisce condizione per uno sviluppo socio-economico della comunità regionale improntato al principio di sostenibilità. Gli obiettivi della pianificazione territoriale e urbanistica si connotano per la netta ispirazione ai principi delle direttive europee in materia di tutela unitaria e globale del territorio e si concretano:

- a) nell'uso razionale e nell'ordinato sviluppo del territorio urbano ed extraurbano mediante il minimo consumo di suolo;

- b) nella salvaguardia della sicurezza degli insediamenti umani dai fattori di rischio idrogeologico, sismico e vulcanico;
- c) nella tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio, attraverso la valorizzazione delle risorse paesistico-ambientali e storico-culturali, la conservazione degli ecosistemi, la riqualificazione dei tessuti insediativi esistenti e il recupero dei siti compromessi;
- d) nel miglioramento della salubrità e della vivibilità dei centri abitati;
- e) nel potenziamento dello sviluppo economico regionale e locale in termini di sostenibilità;
- f) nella tutela e sviluppo del paesaggio agricolo e delle attività produttive connesse;
- g) nella tutela e sviluppo del paesaggio mare-terra e delle attività produttive e turistiche connesse.

Il PTR è lo strumento deputato a garantire la coerenza degli strumenti di pianificazione territoriale di area vasta nel rispetto degli obiettivi di promozione dello sviluppo sostenibile, di tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio. Il PTR, in particolare, risulta chiamato a definire: il quadro generale di riferimento territoriale per la tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio fornendo criteri e indirizzi anche di tutela paesaggistico-ambientale per la pianificazione provinciale ... criteri generali da rispettare nella valutazione dei carichi insediativi ammissibili sul territorio, nel rispetto della vocazione agro-silvo-pastorale ... indirizzi e le strategie per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse culturali e paesaggistiche connesse allo sviluppo turistico ed all'insediamento ricettivo.

La pianificazione paesaggistica in Campania è, pertanto, da intendersi anch'essa come processo - che vede necessariamente attivamente coinvolti tutti i soggetti istituzionalmente chiamati alla pianificazione territoriale regionale - ed è volta, non di meno, a realizzare quel sistema unitario di dimensione regionale previsto dall'articolo 135 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

### **Pianificazione e programmazione**

Se il piano paesaggistico rappresenta il quadro di riferimento per le azioni di tutela e valorizzazione dei paesaggi campani, il piano territoriale regionale **[Allegato 1]** rappresenta il quadro strategico delle politiche di trasformazione del territorio in Campania. La sinergia dei due livelli di pianificazione contribuisce a una crescita intelligente, sostenibile ed equa.

Ambiente, territorio e paesaggio devono rappresentare i punti di riferimento per qualsiasi politica di sviluppo e quindi pregnanti per qualsiasi programmazione allorché comunitaria.

Le direttive europee sull'ambiente e il territorio sono intese come cornice forte per gli indirizzi strategici del Piano Territoriale Regionale della Campania, in particolare lo Schema spaziale di sviluppo europeo è considerato come quadro di interconnessione di diversità territoriali. Infatti, tra le diverse interpretazioni che sono state attribuite allo SSSE come ampio e ulteriore livello di pianificazione sopranazionale, come contributo di coordinamento tra direttive comunitarie e pianificazione nazionale, o come rete di connessione tra parti diverse del territorio europeo, il PTR ritiene vada assunta soprattutto quest'ultima.

Un riferimento, cioè di rete, che considera il territorio europeo come spazio fortemente strutturato per storia, per articolazione spaziale di società ed ambiente e sistemi insediativi, con l'obiettivo di portare la Campania a "far rete" con più forza.

Precisamente come rafforzare un assetto e una forma di sviluppo più articolato e meno concentrato nelle aree forti (città metropolitana e città medie), a partire dal potenziamento di una rete infrastrutturale sostenibile che potenzi le aree periferiche (aree interne) e, incrementando lo sviluppo endogeno delle aree rurali.

Bisogna, inoltre, valorizzare il principio d'integrazione come prospettiva strategica imprescindibile ma problematica. Alla base del forte impulso fornito da parte dell'Ue al principio dell'integrazione stanno le tensioni derivanti dalla complessità dei fenomeni sociali, economici e tecnologici in atto in Europa, in rapporto con le esigenze di competitività, ma anche di coesione e sostenibilità, e con la diffusa percezione che l'assenza di politiche non integrate produca effetti perversi.

Di qui una forte sollecitazione, assunta pienamente dalla "nuova programmazione", a porre a base dell'azione di governance alcuni requisiti, in particolare:

- a) una logica di progetto e di risultato, guidata dall'esigenza di attribuire agli stessi i una spiccata interdipendenza;
- b) una logica della competizione dipendente da quella della coesione;
- c) un ricorso alla disseminazione di buone pratiche più che a norme;
- d) una più forte territorializzazione a sostegno della programmazione dei fondi strutturali.

Pertanto sono stretti e interconnessi i rapporti tra la pianificazione paesaggistica, territoriale e urbanistica e la programmazione europea comunitaria. Il PPR e il PTR, come quadri di riferimento unitario per tutti i livelli della pianificazione territoriale regionale, sono assunti quali documenti di base per la territorializzazione della programmazione socioeconomica regionale nonché per le linee strategiche economiche adottate dal Documento Strategico Regionale (DSR) e dagli altri documenti di programmazione dei fondi comunitari.

Strettamente connesso e in sinergia con il Piano Territoriale Regionale (PTR) il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) diventa lo strumento per favorire le azioni di sviluppo nel territorio campano.

Pertanto la tutela e la valorizzazione del paesaggio previste nel PPR si attuano in Campania attraverso un sistema di azioni congruenti tra loro e coerenti con il PTR.

Il sistema di azioni è rappresentato da un insieme condiviso di progetti rivolti alla riqualificazione urbana e territoriale, al riuso di spazi degradati, al riammagliamenti di tessuti edilizi sfrangiati, alla ricostruzione di nuovi paesaggi e all'uso razionale degli spazi periurbani.

Tutto ciò per contrastare l'abitudine di consumare sempre più territorio con interventi di urbanizzazione diffusa, creazione di aree commerciali e realizzazione di nuove infrastrutture che frammentano il paesaggio naturale ed agricolo.

Le azioni di tutela non possono essere solo puntuali, ma si muovono in una logica d'integrazione e valorizzazione, devono essere messi a sistema, secondo una visione di pianificazione del territorio in modo da relazionare fra di loro le aree a maggior valenza naturalistica, ambientale e paesaggistica.

Nel solco delle scelte culturali del PTR, la strategia attraverso la quale s'intende riguadagnare paesaggio – soprattutto dove esiste un paesaggio di tipo ordinario, ovvero dove esso ha linee deboli e/o compromesse - si compone di operazioni di governo miranti a considerare la città non più nella sua sola consistenza di tessuto costruito, bensì come sistema



paesaggistico complessivo: la città come un unicum costituito da parti urbanizzate e parti naturali.

Si vuole intendere che la città necessita di instaurare un più consapevole rapporto con le aree rurali, semirurali, o comunque naturali, in quanto queste non ne circondano banalmente i margini (... la campagna che inizia dove finisce la città) bensì ne costituiscono sostanzialmente il profilo identitario e la riserva vitale.

Da questa visione, ne discende che il valore del suolo non è più unicamente legato al valore fondiario, bensì rappresenta una ricchezza in termini di risorsa primaria e biologica, ovvero in termini di qualità della vita, di bellezza e di benessere.

Si realizza così una rivoluzione che può produrre nuovi e interessanti sodalizi, sollecitando le azioni pubbliche e le private all'adozione della green economy, e a risultati di più ambiziosa sostenibilità: reinquadrare il problema città nel più ampio programma di incollarlo allo sfondo su cui si staglia.

Occuparsi del futuro della città e della vita cittadina obbliga ad aprirsi alla visione d'insieme, ossia a tesaurizzare il portafoglio di aree naturali e pseudonaturali, e soprattutto investire risorse ed energie sulla preservazione del patrimonio naturalistico – inteso, per ciò che attiene agli aspetti identitari, come sede primigenia di tradizione e di cultura localistica- e sulla sua implementazione qualitativa, come condizione per più qualificate relazioni tra spazi costruiti e spazi aperti, tra città e campagna.

Su queste azioni primarie s'innerva la ramificazione dei risultati secondari e ulteriori: per quel che riguarda il paesaggio, la ricomposizione di molti quadri di degrado periurbano e di brutalizzazione della campagna, la riabilitazione delle tecniche colturali tradizionali e il recupero dell'autenticità culturale dei mestieri e dei prodotti, come emancipazione dai modelli dell'agricoltura globalizzata. A tanto si aggiunga la messa in valore del territorio e delle sue risorse latenti, dunque l'incremento di attrattività dei luoghi anche ai fini degli investimenti di capitali esteri e sul piano del mercato locale l'innalzamento del valore del patrimonio immobiliare.

### **La governance regionale nei processi di pianificazione**

La Regione Campania negli ultimi anni ha avviato un programma d'iniziativa e provvedimenti per rendere il governo del territorio regionale più efficace e al passo con i tempi.

Non l'ha fatto solo intervenendo con modifiche alla legge regionale n. 16/2004, "Norme sul governo del territorio", e con l'emanazione del regolamento attuativo n. 5/2011, ma anche con attività sperimentali e procedure innovative di riqualificazione urbana (PIU Europa, housing sociale, programmi di autocostruzione, modelli sperimentali per la valorizzazione dei paesaggi campani).

L'obiettivo di fondo è quello di indicare un modello di pianificazione urbana e territoriale non più basato sullo zoning tradizionale onnicomprensivo ma su una visione strategica, sia alla scala comunale che di area vasta, che si traduca da subito in alcuni progetti prioritari da realizzare in tempi delimitati.



Proprio in questo senso va la scelta di articolare i Piani urbanistici comunali (PUC) e i Piani territoriali di coordinamento di area vasta in una parte strategico-strutturale e in una parte programmatico-operativa, da considerare strettamente collegate tra loro:

- e) la prima finalizzata a individuare le linee fondamentali della trasformazione a lungo termine del territorio;
- f) la seconda tesa a definire gli interventi di trasformazione fisica e funzionale del territorio in archi temporali limitati.

Anche la visione ambientale del territorio indagata dal Piano paesaggistico richiama nuove visioni delle città e dei territori, flessibili e non più rigidamente prefissate. Sono qui introdotti strumenti per lo sviluppo sostenibile, che ben rappresentano come sia cambiato il modello progettuale e pianificatore dei PUC rispetto ai PRG.

In questo sforzo d'innovazione tutte le istituzioni competenti, le organizzazioni economiche e sociali, le associazioni e le rappresentanze di interessi diffusi sono chiamate a fare la loro parte, in uno spirito di cooperazione, copianificazione e governance.

Un metodo, introdotto dalla legge regionale n. 16 del 2004 e attuato dal PTR, che ha caratterizzato tutti i maggiori risultati raggiunti in questi anni e che chiama gli stessi Comuni a collaborare più intensamente tra loro attuando forme di pianificazione associata (unione dei comuni, funzioni associate, federalismo amministrativo) attraverso conferenze d'ambito corrispondenti ai Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS).

Oggi, il principio di partenariato e il concetto di governance allargata a tutti gli attori territoriali sono ulteriormente rafforzati con il nuovo ciclo comunitario 2014-2020, che prevede l'elaborazione di Piani operativi regionali in coerenza con un documento strategico nazionale denominato Accordo di partenariato.

Oltre a stringenti innovazioni di metodo per verificare i risultati ottenuti con i fondi europei, è previsto nell'Accordo di Partenariato un approccio fortemente orientato al territorio (place based), con tre opzioni strategiche: Mezzogiorno, Città ed Aree interne.

La Regione Campania, in linea prioritaria, con tali strategie intende:

- a) superare la mancanza lavoro e la carenze di cittadinanza attiva;
- b) migliorare i servizi e la qualità urbana, promuovendo l'uso delle nuove tecnologie (smart cities);
- c) favorire l'inclusione sociale;
- d) difendere ambiente e paesaggio;
- e) valorizzare le diversità naturali e culturali.

Inoltre, le azioni trasversali di rafforzare la capacità istituzionale e di promuovere un'amministrazione pubblica efficiente, sono indispensabili per perseguire gli obiettivi primari della Regione attraverso anche la cooperazione e co-decisione tra diversi livelli di governo.

Pertanto si devono mettere in campo specifiche azioni di empowerment amministrativo per migliorare competenze e capacità dei funzionari pubblici.

Al fine di sostenere e accompagnare le innovazioni in atto, al fianco delle tradizionali attività d'indirizzo strategico e normativo, la Regione Campania deve mettere in campo un Piano di interventi per la governance e l'efficienza istituzionale in materia di sviluppo urbano e

territoriale: un programma formativo volto a potenziare la capacità complessiva di governo del territorio degli enti locali.

Il Piano d'intervento deve prevedere l'erogazione di attività formative ad ampio raggio, volte alla modernizzazione delle competenze tecnico-specialistiche del personale degli enti locali impegnato nelle attività complesse di analisi, gestione e trasformazione urbana e territoriale.

Azioni formative che tuttavia non riguarderanno solo le capacità ma anche i metodi di governo, da improntare alla massima partecipazione dei soggetti pubblici, privati e della società civile.

A tal fine devono essere previste azioni di educazione al partenariato e di sensibilizzazione delle cittadinanze campane ai temi della qualità urbana e dello sviluppo del territorio nonché della valorizzazione dei paesaggi.

### **Intesa Istituzionale per la redazione del PPR del 14 luglio 2016**

Il **14 luglio 2016** a Roma è stata siglata, dal Ministro dei beni e delle attività Culturali e la Regione Campania, l'intesa istituzionale per la redazione congiunta del piano paesaggistico regionale della Campania tra lo stesso Ministero e la Regione. L'elaborazione del Piano Paesaggistico di cui all'articolo 135 del Codice, è congiunta limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d) dello stesso Codice, al fine di coordinare sinergicamente le attività di rispettiva competenza.

L'obiettivo prioritario del PPR sta nel definire un quadro normativo e strumentale univoco e condiviso, per l'efficace tutela dei caratteri, delle specificità e dei valori identitari connotanti il territorio regionale campano.

Il piano paesaggistico definitivo, condiviso tra il Ministero e la Regione, forma l'oggetto dell'accordo di cui al terzo periodo del comma 2 dell'art. 143 del Codice, nella forma prevista all'art. 15 della legge n. 241/1990.

A supportare le attività di redazione del PPR è stato istituito un comitato tecnico snellissimo che sarà integrato di volta in volta da altri rappresentanti di parte ministeriale e di parte regionale per affrontare singole tematiche.

### **Cronoprogramma delle attività**

L'intesa stabilisce che la redazione del Piano è svolta nel riconoscimento delle rispettive competenze e prerogative costituzionali ed è finalizzata a dare attuazione agli articoli 135, 143 e 146 del Codice, tenuto conto degli obiettivi contenuti nella Convenzione, svolgendo, in particolare, le seguenti attività:

1. verifica dell'attività di ricognizione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione dei beni paesaggistici svolta a seguito dell'intesa del 2010 e completamento di tale attività secondo la metodologia indicata nella circolare n. 12 del Ministero – DGPBAAC - del 23 giugno 2011;
2. definizione di specifiche prescrizioni d'uso, ai sensi dell'art. 138, comma 1, del codice, per gli immobili e le aree dichiarate di notevole interesse pubblico, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi delle aree tutelate ex lege;

3. verifica e validazione degli ambiti paesaggistici come individuati a seguito dell'Intesa del 2010 e definizione della relativa normativa d'uso e degli obiettivi di qualità.  
L'intesa si completa con un allegato cronoprogramma che prevede sei macroazioni:
  1. Verifica e condivisione della documentazione elaborata a seguito dell'intesa 2010 e posta alla base dell'attività di redazione del PPR.
  2. Ricognizione, delimitazione e rappresentazione per la identificazione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'art. 138, comma 1 del Codice.
  3. Ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142 del codice loro delimitazione e rappresentazione per la identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e compatibilmente con essi, la valorizzazione.
  4. Verifica della conformità dei PTP vigenti e del PUT di cui alla legge regionale 35/87 alle disposizioni di cui all'art. 143 del codice. L'elaborazione del nuovo piano paesaggistico terrà conto dei PTP e del PUT vigenti per quanto compatibili con l'art. 143 del Codice.
  5. Delimitazione e rappresentazione per la identificazione degli ambiti paesaggistici.
  6. Editing del piano.

#### **Prima macroazione: documenti alla base dell'attività di redazione del PPR**

L'intesa stabilisce altresì che le attività per l'elaborazione del piano si baseranno sullo **studio preliminare del piano** e sui seguenti documenti regionali:

1. **Linee guida per il paesaggio (LR 13/2008);**
2. **Carta dei paesaggi della Campania (LR 13/2008);**
3. **Atlante dei paesaggi della Campania (a integrazione delle Linee guida per il paesaggio);**
4. **Disposizioni in materia di valorizzazione del paesaggio contenute nei PTCP.**

#### **Lo studio preliminare**

Lo studio preliminare contiene oltre ad una relazione i seguenti elaborati grafici:

Tavola 1 - Tavola dei valori naturalistici **[vedi allegato 7]**

Tavola 2 - Tavola delle aree urbanizzate e livelli di urbanizzazione **[allegati 10 e 11]**

Tavola 3 - Tavola dei vincoli – DD- MM **[vedi allegati 21 e 22]**

Tavola 4 - Tavola dei vincoli ambientali **[vedi allegato 22]**

Tavola 5 - Tavola dei vincoli storici **[allegato 9]**

Tavola 6 - Tavola del territorio rurale aperto - grandi sistemi **[vedi allegato 7.1]**

Tavola 7 - Tavola del territorio rurale aperto – sistemi **[vedi allegato 7.2]**

Tavola 8 - Tavola del territorio rurale aperto – sottosistemi **[vedi allegato 7.3]**

Tavola 9 - Ambito particolareggiato del Vesuvio **[vedi allegato 23]**



### **1.1 - Le linee guida per il paesaggio**

Con le Linee guida per il paesaggio in Campania **[allegato 2]**, la Regione applica all'intero suo territorio i principi della Convenzione Europea del Paesaggio, definendo nel contempo il quadro di riferimento unitario della pianificazione paesaggistica regionale, in attuazione dell'articolo 144 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

In particolare, le Linee guida per il paesaggio in Campania:

- forniscono criteri ed indirizzi di tutela, valorizzazione, salvaguardia e gestione del paesaggio per la pianificazione provinciale e comunale, finalizzati alla tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio, come indicato all'art. 2 della L.R. 16/04;
- definiscono il quadro di coerenza per la definizione nei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) delle disposizioni in materia paesaggistica, di difesa del suolo e delle acque, di protezione della natura, dell'ambiente e delle bellezze naturali, al fine di consentire alle province di promuovere, secondo le modalità stabilite dall'art. 20 della citata L. R. 16/04, le intese con amministrazioni e/o organi competenti;
- definiscono gli indirizzi per lo sviluppo sostenibile e i criteri generali da rispettare nella valutazione dei carichi insediativi ammissibili sul territorio, in attuazione dell'art. 13 della L.R. 16/04.

Attraverso le Linee guida per il paesaggio in Campania la Regione indica alle Province ed ai Comuni un percorso istituzionale ed operativo coerente con i principi dettati dalla Convenzione europea del paesaggio, dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e dalla L.R. 16/04, definendo direttive specifiche, indirizzi e criteri metodologici il cui rispetto è cogente ai fini della verifica di coerenza dei piani territoriali di coordinamento provinciali (PTCP), dei piani urbanistici comunali (PUC) e dei piani di settore, da parte dei rispettivi organi competenti, nonché per la valutazione ambientale strategica prevista dall'art 47 della L.R. 16/04.

Le disposizioni contenute nelle Linee guida per il paesaggio in Campania sono specificatamente collegate con la cartografia di piano, la quale:

- costituisce indirizzo e criterio metodologico per la redazione dei PTCP e dei PUC e rappresenta il quadro di riferimento unitario per la pianificazione paesaggistica, la verifica di coerenza e la valutazione ambientale strategica degli stessi, nonché dei piani di settore di cui all'art. 14 della L.R. 16/04;
- definisce nel suo complesso la carta dei paesaggi della Campania, con valenza di statuto del territorio regionale, inteso come quadro istituzionale di riferimento del complessivo sistema di risorse fisiche, ecologico-naturalistiche, agroforestali, storico-culturali e archeologiche, semiologico-percettive, nonché delle rispettive relazioni e della disciplina di uso sostenibile che definiscono l'identità dei luoghi;
- rappresenta la base strutturale per la redazione delle cartografie paesaggistiche provinciali e comunali.

### **1.2 - La Carta dei paesaggi della Campania**

La Carta dei paesaggi della Campania è costituita dall'insieme dei seguenti elaborati:

- Carta delle risorse naturalistiche ed agroforestali **[allegato 3]**
- Carta dei sistemi del territorio rurale e aperto **[allegati 7.1, 7.2 e 7.3]**



- Carta delle strutture storico-archeologiche **[allegato 8]**
- Schema di articolazione dei paesaggi della Campania **[allegato 12]**

La carta delle risorse naturalistiche e agroforestali è integrata dalle carte:

- Sistemi di terre **[allegato 4]**
- Uso agricolo **[allegato 5]**
- Dinamiche delle coperture delle terre 1960-2000 (da aggiornare) **[allegato 6]**
- Carta dei valori naturalistici **[allegato 7]**.

La carta dei sistemi del territorio rurale è aperta a sua volta e composta da tre carte: grandi sistemi **[allegato 7.1]**, sistemi **[allegato 7.2]** e sottosistemi **[allegato 7.3]**.

La carta delle strutture storico-archeologiche si integra con la carta dei vincoli storici **[allegato 9]**.

Tali elaborati costituiscono nel loro insieme la *Carta dei paesaggi della Campania*, costruita e definita come *statuto del territorio regionale*. Essi costituiscono il principale riferimento per la definizione di strategie ed indirizzi di *salvaguardia e gestione sostenibile dei paesaggi* e delle risorse ecologiche, agroambientali, storico-archeologico e paesaggistiche ad essi collegate, in accordo con i principi dettati dal Codice di beni culturali e del paesaggio e dalla Convenzione europea del paesaggio.

Lo *schema di articolazione dei paesaggi della Campania*, rappresenta un primo contributo all'identificazione dei paesaggi regionali (o "ambiti paesaggistici", nella definizione degli artt. 135 e 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio). L'individuazione dei paesaggi si basa sull'incrocio delle letture riguardanti le strutture *materiali* del paesaggio regionale.

### **1.3 - L'atlante dei paesaggi campani**

L'**atlante dei paesaggi campani** attraverso la Carta dei sistemi del territorio rurale e aperto **[vedi allegati 7.1, 7.2 e 7.3]** identifica partizioni geografiche del territorio regionale che si caratterizzano al loro interno:

1. per gli aspetti fisiografici di scala regionale che influenzano la gestione sostenibile, le potenzialità produttive ed ecologiche ed il rischio di degradazione delle risorse del territorio rurale e aperto (suoli, acque, ecosistemi);
2. per la specifica diffusione ed organizzazione spaziale delle risorse naturalistiche ed agroforestali presenti;
3. per la diversa influenza delle dinamiche di trasformazione del territorio rurale e aperto nell'arco dell'ultimo quarantennio.

L'atlante è articolato gerarchicamente in 5 grandi sistemi, 12 sistemi e 56 sottosistemi, come sintetizzato nella tabella 1 seguente.



**Struttura schematica complessiva della legenda della carta dei sistemi del territorio rurale e aperto che forma l'atlante dei paesaggi campani.**

Grandi sistemi	Sistemi	Sottosistemi
1. Aree montane	<i>Massicci e complessi montuosi della dorsale appenninica interna, a substrato calcareo, con coperture piroclastiche.</i>	1. Massiccio del Matese 2. Monte Taburno-Camposauro 3. Monti Picentini 4. Monte Marzano e dorsale della Maddalena 5. Massiccio degli Alburni 6. Complesso del Cervati
	<i>Rilievi e complessi montuosi della dorsale appenninica interna, a substrato terrigeno, costituito da alternanze marnoso-arenacee, marnoso-calcaree, conglomeratiche.</i>	7. Rilievi montani dell'alto Tammaro 8. Monti Gelbison e Centaurino
	<i>Dorsali e rilievi montuosi isolati della fascia preappenninica e costiera, a substrato calcareo, localmente terrigeno (Monte Stella).</i>	9. Monti Tifatini e del monte Maggiore 10. Monte Massico 11. Monti di Avella, Montevergine e Pizzo d'Alvano 12. Monti Vesole e Soprano 13. Rilievi della penisola Sorrentina-Amalfitana 14. Monte Stella 15. Monte Bulgheria
2. Aree collinari	<i>Rilievi collinari interni, a litologia argillosa</i>	16. Colline dell'Alto Tammaro e Fortore 17. Colline dell'Alta Irpinia
	<i>Rilievi collinari interni, a litologia marnoso-calcareo e marnoso-arenacea.</i>	18. Colline del Medio Volturno 19. Valle Telesina 20. Colline del Sabato e del Calore Beneventano 21. Colline del Calore Irpino e dell'Ufita 22. Colline dell'Ofanto 23. Conca di Avellino 24. Colline della Bassa Irpinia 25. Colline del Tanagro e dell'Alto Sele 26. Conca di Montella e Bagnoli Irpino
	<i>Rilievi collinari della fascia costiera, a litologia marnoso-calcareo, marnoso-arenacea, calcarea, conglomeratica.</i>	27. Colline di Salerno ed Eboli 28. Colline del Calore Lucano 29. Colline costiere del Cilento 30. Colline del Cilento interno
3. Complessi vulcanici continentali	<i>Complessi vulcanici continentali</i>	31. Vulcano di Roccamonfina 32. Campi Flegrei 33. Somma-Vesuvio
4. Aree di pianura	<i>Pianure pedemontane e terrazzate, morfologicamente rilevate rispetto al livello di base dei corsi d'acqua.</i>	34. Pianura del Roccamonfina 35. Pianura casertana 36. Pianura flegrea 37. Pianura vesuviana 38. Pianura nolana, Vallo di Lauro e Baianese 39. Valle del Solofrana e dell'Irno 40. Piana del Sele
	<i>Valli e conche intramontane interne, nell'alto e medio corso dei fiumi e dei torrenti appenninici.</i>	41. Media Valle del Volturno 42. Piana di Monteverna 43. Valle Caudina 44. Vallo di Diano
	<i>Pianure alluvionali nel basso corso dei fiumi e dei torrenti appenninici.</i>	45. Pianura del Garigliano 46. Pianura del Basso Volturno 47. Pianura dei Regi Lagni 48. Pianura del Sebeto 49. Pianura del Sele

	<i>Pianure costiere</i> : aree di costa bassa in corrispondenza delle principali pianure alluvionali.	50. Pianura costiera del Garigliano 51. Pianura costiera del Volturno e del litorale Flegreo 52. Pianura costiera del Sarno 53. Pianura costiera del Sele
5. Isole del golfo di Napoli	<i>Isole vulcaniche</i>	54. Isola di Procida 55. Isola d'Ischia
	<i>Isole calcaree</i>	56. Isola di Capri

#### **1.4 - Valorizzazione del paesaggio attraverso i PTCP e i PUC**

La pianificazione regionale ha come obiettivo principale il governo delle trasformazioni del territorio secondo i principi di chiarezza, certezza del diritto amministrativo ed efficacia dell'azione amministrativa in una visione di efficienza dell'utilizzo delle risorse.

In ossequio al principio di sussidiarietà il sistema della pianificazione è articolato secondo tre livelli: regionale, provinciale e comunale.

Le tre tipologie di piani regolano le trasformazioni del territorio attraverso processi differenti: il PTR detta gli indirizzi dell'intero territorio regionale, i PTCP determinano l'assetto del territorio di competenza, i PUC si occupano della gestione in ambito comunale. Il quadro programmatico delineato definisce in tal modo l'aspetto fisico della pianificazione.

Parallelamente a questo, esiste il quadro più complesso dei piani di valenza paesaggistica e territoriale vigenti, che interagiscono e si sovrappongono ad essi trovando la sintesi all'interno del Piano paesaggistico regionale (PPR).

Per questi motivi la Regione Campania darà attuazione alla propria pianificazione paesaggistica anche attraverso il sistema dei parchi, delle riserve naturali e della Rete Ecologica Regionale (R.E.R.), partendo dalla considerazione che i paesaggi naturali e i paesaggi umani sono strettamente interrelati, per cui gli interventi tesi al mantenimento o alla riqualificazione dell'ambiente naturale assumono il ruolo di interventi di ricostruzione e riqualificazione dei paesaggi antropici e di conservazione attiva dei paesaggi in generale.

Il piano paesaggistico regionale si fonda sul piano territoriale regionale e sulle Linee guida per il paesaggio in Campania, parte integrante dello stesso. Esse hanno consentito di adeguare la proposta di PTR e le procedure di pianificazione paesaggistica in Campania ai rilevanti mutamenti intervenuti nella legislazione internazionale (Convenzione Europa del Paesaggio, ratificata dallo Stato italiano con la legge 9 gennaio 2006 n. 14), ed in quella nazionale, con l'entrata in vigore del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42).

Esse hanno rappresentato nel contempo il quadro di riferimento unitario della pianificazione paesaggistica regionale, in attuazione dell'articolo 144 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il piano paesaggistico regionale si struttura come processo trasversale che, partendo dal piano territoriale regionale, trova attuazione sempre più definita attraverso i piani territoriali di coordinamento di area vasta e i piani urbanistici comunali.

Le procedure di pianificazione paesaggistica prevedono pertanto l'attivazione di processi decisionali partecipativi, con la possibilità per i comuni e le province, sulla base delle analisi effettuate a scale di maggior dettaglio e dei risultati dei processi di partecipazione locale, di proporre modificazioni al quadro di pianificazione regionale, secondo il principio di flessibilità

della pianificazione. L'approccio delineato appare coerente con il principio di sussidiarietà, che richiede che le decisioni siano prese alla scala più idonea ai fini della loro effettività ed efficacia, e comunque la più vicina alle popolazioni interessate.

La pianificazione paesaggistica in Campania, supportata da una normativa regionale finalizzata alla sua attuazione, sarà strutturata secondo tre livelli autonomi, ma concatenati uno all'altro:

1. Le norme tecniche di attuazione del PPR, assorbenti delle linee guida per il paesaggio, che si propongono due obiettivi:
  - stabilire l'insieme di regole che congiuntamente alla cartografia allegata definisca il piano paesaggistico di cui al decreto legislativo n. 42/2004, articolo 135, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d) dello stesso decreto redatto congiuntamente con il Ministero per i beni e le attività culturali.
  - definire direttive specifiche, indirizzi e criteri metodologici per la ricognizione, la salvaguardia e la gestione e valorizzazione del paesaggio da recepirsi nella pianificazione di area vasta e comunale. L'approccio operativo proposto è rivolto ad una effettiva e coerente attuazione, nella pianificazione territoriale e urbanistica, dei principi di sostenibilità, di tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio, dei paesaggi, dello spazio rurale e aperto e del sistema costiero.
2. I piani territoriali di coordinamento di area vasta **[allegato 13]** diventano, anche mediante specifiche integrazioni, attuativi della Convenzione europea del paesaggio, e pertanto finalizzati alla valorizzazione paesaggistica dell'intero territorio regionale. Attualmente si fa riferimento ai piani territoriali di coordinamento provinciali (PTCP).
3. I piani urbanistici comunali attuativi della pianificazione paesaggistica e di raccordo con le identità locali, redatti in coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale, il piano territoriale regionale e i piani territoriali di coordinamento, divengono di fatto dettaglio per gli aspetti della tutela paesaggistica.

I piani territoriali di coordinamento provinciali (PTCP) vigenti allo stato attuale sono:

1. **PTCP di Salerno [allegato 18]:** l'amministrazione provinciale di Salerno con delibera di Consiglio provinciale n. 15 del **30 marzo 2012** ha approvato il PTCP la cui presa d'atto da parte della Regione è avvenuta con delibera di giunta n. 287 del **12 giugno 2012** ed è vigente dal **4 luglio 2012**.
2. **PTCP di Caserta [allegato 16]:** l'amministrazione provinciale di Caserta con delibera di Consiglio provinciale n. 26 del **22 aprile 2012** ha approvato il suo piano territoriale di coordinamento la cui presa d'atto da parte della Regione è avvenuta con delibera di giunta n. 312 del **28 giugno 2012** ed è vigente dal **18 luglio 2012**.
3. **PTCP di Benevento [allegato 15]:** l'amministrazione provinciale di Benevento con delibera di Consiglio provinciale n. 27 del **26 luglio 2012** ha approvato il suo piano territoriale di coordinamento la cui presa d'atto da parte della Regione è avvenuta con delibera di giunta n. 596 del **19 ottobre 2012** ed è vigente dal **14 novembre 2012**.
4. **PTCP di Avellino [allegato 14]:** La Regione Campania con delibera di giunta n. 23 del **7 febbraio 2014** ha dichiarato la coerenza del PTCP alle strategie a scala sovraprovinciale e alla programmazione socio economica regionale anche in riferimento al PTR. L'amministrazione provinciale di Avellino con delibera del Commissario straordinario n. 42 del **25 febbraio 2014** ha approvato il PTCP ed è vigente dall'**11 marzo 2014**.
5. **PTCP di Napoli [allegato 17]:** in itinere.



Per quanto riguarda i piani urbanistici comunali (PUC) risultano vigenti a giugno 2016 **[allegato 19]**:

**9 per la provincia di Avellino;**

**8 per la provincia di Benevento**

**10 per la provincia di Caserta**

**5 per la provincia di Napoli**

**11 per la provincia di Salerno**

Per un totale di complessivo di **43 piani**.

**Seconda e terza macroazione: Aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 e 142 del Codice.**

Secondo la strumentazione legislativa vigente sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (articolo 134) costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e ogni altro bene individuato dalla legge, vale a dire:

- a) gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico (articolo 136) **[Allegato 20]**:
  - a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
  - b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
  - c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, ivi comprese le zone di interesse archeologico;
  - d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
- b) le aree tutelate per legge (articolo 142) **[Allegato 22]** che alla data del 6 settembre 1985 non erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B, e non erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone diverse dalle zone A e B, ma ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate:
  - a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
  - b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
  - c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; (La disposizione non si applica in tutto o in parte, nel caso in cui la Regione abbia ritenuto irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero.);
  - d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
  - e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
  - f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
  - g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e

- quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
  - i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
  - l) i vulcani;
  - m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice.
- c) gli immobili e le aree tipizzati, individuati e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici.

Le aree e gli immobili sono stati individuati con Decreti Ministeriali mediante (articolo 157):

- notifiche di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, eseguite in base alla legge 11 giugno 1922, n. 776;
- inclusione negli elenchi compilati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
- provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico emessi ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
- provvedimenti di riconoscimento della zone di interesse archeologico emessi ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, aggiunto dall'articolo 1 del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431 e ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
- provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico emessi ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
- provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico emessi ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- i provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

Le aree individuate con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 136 del codice, a parte pochi casi isolati, possono essere raggruppate per ambiti **[Allegato 21]**:

- Gli ambiti per le province di Caserta e Benevento
  - 1) Gruppo Montuoso del Matese
  - 2) Gruppo Vulcanico di Roccamonfina
  - 3) Caserta Vecchia -Viale Carlo III Caserta -San Leucio - Viale Carlo III San Nicola La Strada – via Appia
  - 4) Costiera di Cellole, Sessa Aurunca e Litorale Domizio
  - 5) Monte Taburno
- Gli ambiti per la provincia di Napoli
  - 1) Colline di Napoli (Camaldoli – Agnano – Posillipo - Vomero)
  - 2) Campi Flegrei
  - 3) Isola di Capri
  - 4) Isola d'Ischia
  - 5) Isola di Procida
  - 6) Penisola Sorrentino – Amalfitana e Monti Lattari
  - 7) Vesuvio - Monte Somma e Colle di Cicala
- Gli ambiti per le province di Salerno e Avellino

- 1) Costiera Cilentana
- 2) Costiera di Paestum, Eboli, Battipaglia e Pontecagnano
- 3) Massiccio del Cervati
- 4) Monti Picentini

Bisogna precisare che tali vincoli sono tutti autorizzativi ad eccezione del litorale Domizio (Cellole – Sessa Aurunca) in cui vige il regime inibitorio.

Oltre ai territori già sottoposti a regime di tutela paesistica vi sono altri paesaggi di alto valore ambientale e culturale ai quali applicare obbligatoriamente e prioritariamente gli obiettivi di qualità paesistica:

- aree destinate a parco nazionale e riserva naturale statale ai sensi della legge n. 349/91 ai sensi della legge 33/93;
- aree individuate come Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.) definite ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”;

Vanno, inoltre, aggiunti i seguenti territori quando non inclusi nelle aree sopra menzionate:

- le “aree contigue” dei parchi nazionali e regionali;
- i siti inseriti nella lista mondiale dell’UNESCO ove non inclusi nelle aree sopra menzionate;
- le aree della pianura campana ove sono ancora leggibili le tracce della centuriazione (area di Caserta-Marcianise, area aversana, area giuglianese, area di Pomigliano-Nola, agro nocerino-sarnese);
- località e immobili contenuti negli elenchi forniti (sulla base del Protocollo d’intesa con la Regione Campania) dalle Soprintendenze Archeologiche e dalle Soprintendenze per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico e Demo-etno-antropologico competenti per territorio;
- l’intera fascia costiera, ove già non tutelata, per una profondità dalla battigia di 5.000 metri;
- le ZPS (Zone di Protezione Speciale);
- i territori compresi in una fascia di 1.000 metri dalle sponde dei seguenti corsi d’acqua, ove non già tutelati:

Provincia di Caserta:

Garigliano, Savone, Volturno, Regi Lagni.

Provincia di Benevento:

Isclero, Calore, Sabato, Titerno, Tammaro, Tammarecchia, Fortore.

Provincia di Avellino:

Cervaro, Ufita, Calaggio, Calore, Ofanto, Sabato, Sele, Solofrana, Lagno di Lauro, Osento.

Provincia di Napoli:

Canale di Quarto, Alveo Camaldoli, Vallone S. Rocco, Regi Lagni.

Provincia di Salerno:

Sarno, Solofrana, Picentino, Tusciano, Sele, Calore Salernitano, Tanagro, Alento, Lambro, Mingardo, Bussento, Bussentino.

<b>Macroazione 2: Ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136.</b>	
<b>Azione</b>	<b>Elaborato</b>
Individuazione delle cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali	<b>Cartografico</b> Delimitazione e rappresentazione in scala idonea all’identificazione



<p>Individuazione delle ville, dei giardini e dei parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del codice sui beni culturali e del paesaggio, che si distinguono per la loro non comune bellezza</p>	<p><b>Normativo</b> Determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree considerati e alla loro valenza identitaria in rapporto al territorio in cui ricadono.</p>
<p>Individuazione dei complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici</p>	
<p>Individuazione delle bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze</p>	
<p><b>Documenti di riferimento:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Carta dei paesaggi</li> <li>– Linee Guida per il paesaggio</li> <li>– PTCP</li> </ul>	
<p><b>Macroazione 3: Ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142</b></p>	
<p><b>Azione</b></p>	<p><b>Elaborato</b></p>
<p>a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;</p>	<p><b>Cartografico</b> Delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione</p>
<p>b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;</p>	<p><b>Normativo</b> Determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;</p>
<p>c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;</p>	
<p>d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;</p>	
<p>e) i ghiacciai e i circhi glaciali;</p>	
<p>f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;</p>	
<p>g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227</p>	
<p>h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;</p>	
<p>i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;</p>	
<p>l) i vulcani;</p>	
<p>m) le zone di interesse archeologico.</p>	
<p><b>Documenti di riferimento:</b> Carta dei paesaggi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Linee Guida per il paesaggio</li> <li>– PTCP</li> </ul>	



## **Quarta macroazione: Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti in Campania**

### **Lo stato della pianificazione paesaggistica in Campania all'atto della approvazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio.**

L'articolo 9 della Costituzione enuncia, tra i principi fondamentali ispiratori della carta costituzionale, la tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione. Con la legge 29 giugno 1939 n. 1497 la tutela del paesaggio in Italia ha trovato per la prima volta (non considerando la legge n. 778 del 1922) un dettato organico, confermando nei principi due successivi provvedimenti legislativi che con essa formano il sistema di disciplina della materia:

- l'articolo 82 del DPR 24 luglio 1977 n. 616 che ha attribuito alle Regioni le funzioni amministrative esercitate dal Ministero e dai suoi organi periferici in materia di tutela del paesaggio;
- il decreto legge 27 giugno 1985 n. 312 convertito e modificato dalla legge 8 agosto 1985 n. 431 (legge Galasso), recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale, ha integrato sia la fondamentale legge del 1939 che il DPR del 1977.

L'innovazione fondamentale introdotta dalla legge n. 431/85 è consistita nella obbligatorietà della pianificazione paesistica (1), ritenendo del tutto inadeguato il solo esercizio autorizzatorio e le funzioni di vigilanza dei territori vincolati, e sancendo, con l'art. 1-bis, l'obbligo della redazione del piano territoriale paesistico o del piano urbanistico territoriale con specifica considerazione dei beni paesistico-ambientali. Il nuovo impulso data alla pianificazione paesistica attraverso la obbligatorietà della stessa per quelle categorie di beni sottoposte a vincolo in virtù delle loro intrinseche caratteristiche e per le vaste aree sottoposte a tutela costituisce l'aspetto più innovativo della legge n. 431/85 e fondamento di ogni discorso sul governo del paesaggio. Con la successiva approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999 si è dato corso ad una salvaguardia più efficace ed incisiva dei beni protetti, attraverso:

- il coordinamento sostanziale delle due leggi fondamentali di tutela, la n. 1497 del 29 giugno 1939 e la n. 431 del 8 agosto 1985;
- il recepimento degli orientamenti manifestati dalla Corte Costituzionale e dal Consiglio di Stato che ha apportato elementi di chiarezza interpretativa delle norme previgenti;
- l'adeguamento ai principi ispiratori della legge 7 agosto 1990, n. 241 di trasparenza dell'azione amministrativa e di partecipazione al procedimento che ha dato luogo all'innovazione di alcune procedure;
- la confluenza di alcuni nodi normativi contenuti nel Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

In attesa di una riforma che consentisse di ripensare il rapporto fra Stato, regioni ed enti locali attraverso la pianificazione congiunta di tutto il territorio nazionale, il 18 maggio 2001 sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 è stato pubblicato l'Accordo sancito il 19 aprile 2001 dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni, intervenuto tra il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e le Regioni sull'esercizio dei poteri in materia di Paesaggio.

---

<sup>1</sup> Il Piano Paesistico è stato istituito dall'art. 5 della legge del 29 giugno 1939, n. 1497 *«sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche»* per far sì che le aree paesistiche da tutelare non possano essere utilizzati in modo pregiudizievole alla loro bellezza.



L'Accordo, in conformità a quanto stabilito dalla Convenzione Europea del Paesaggio tenuta a Firenze il 20 ottobre 2000 ha indicato, tra l'altro, i criteri cui le Regioni avrebbero dovuto attenersi, nell'esercizio delle loro attribuzioni, in materia di paesaggio, stabilendo nuove norme per la salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio italiano.

Le principali novità contenute nell'Accordo tra il Ministero per i Beni e le attività culturali e le Regioni sono:

- la pianificazione paesistica di tutto il territorio nazionale, compresi i paesaggi degradati, le aree dismesse, le periferie;
- un aggiornamento dei piani territoriali paesistici che contenga indicazioni sulla qualità della progettazione;
- un Osservatorio Nazionale per la qualità del Paesaggio, che opererà in stretto rapporto con le Regioni e le autonomie locali.

L'Accordo ebbe ad introdurre importanti novità sulla pianificazione ambientale e paesaggistica rispetto alla legge Galasso (n. 431/85), dando attuazione concreta ai principi affermati con la Prima Conferenza Nazionale per il Paesaggio, nell'ottobre del '98, e con la Convenzione Europea sul Paesaggio (CEP).

La complessiva disciplina in materia di paesaggio è stata, in seguito, introdotta dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, modificato ed integrato, per la parte riguardante il paesaggio, dal D.lgs. n. 157 del 2006, che ha, tra l'altro, abrogato il D.lgs. n. 490/99.

In Campania il mancato conseguimento delle prevista pianificazione paesaggistica – nella fase antecedente alla approvazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio – ha determinato originariamente la sostituzione, nella redazione ed adozione dei piani, da parte del Ministro dei Beni Culturali ed Ambientali. Il Ministro ha, a suo tempo, approvato undici piani paesistici.

Tralasciando di ricostruire le successive fasi – perché di fatto superate dalla sopraggiunta normativa di settore – con Delibera n. 7566 del 30 dicembre 2000 è stata prevista dalla Regione la redazione del Piano Regionale ai sensi dell'art. 149 del D.lgs. n. 490/99. Con Delibera di Giunta n. 3016 del 15 giugno 2001. sono stati dettati gli indirizzi per la redazione del PTR ai sensi del D.lgs. n. 490/99. Con detta delibera è stato stabilito che il Piano Territoriale Regionale producesse gli stessi effetti del piano richiesto dall'art. 149 del D.lgs. n. 490/99, nonché dell'art. 57 del D.lgs. n. 112/98; che il PTR sarebbe stato redatto nell'ambito della collaborazione richiamata nel Protocollo d'Intesa sottoscritto il 15 luglio 1998 con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, finalizzato anche alla sostituzione dei Piani Territoriali Paesistici vigenti, nonché del PUT della penisola sorrentina amalfitana; che il PTR avrebbe definito i principi di tutela e le linee normative guida per i PTCP secondo l'art. 57 del D.lgs. n. 112/98<sup>2</sup>, nonché le linee per aggiornare i PTP allora vigenti, d'intesa con le strutture ministeriali, in termini di normativa d'uso e di valorizzazione ambientale<sup>3</sup>; che il PTR sarebbe stato redatto secondo il contenuto dell'Accordo tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e le Regioni sull'esercizio dei poteri in materia di paesaggio del 19 aprile 2001, pubblicato sulla G.U. del 18 maggio

<sup>2</sup> Per le vaste località lett. c) e d) dell'art. 139 incluse negli elenchi previsti dall'art. 140 e 144 per le quali la pianificazione paesistica è facoltativa ai sensi del D.Lgs. 490/99.

<sup>3</sup> L'intesa in questione era relativa ai beni indicati dall'art. 146 del D.lgs. n. 490/99.

2001”<sup>4</sup>; che la normativa del PTR avrebbe dettato *indirizzi di tutela paesaggistica e ambientale* da recepirsi negli strumenti di pianificazione territoriale provinciale”. A tal fine è stato deciso di redigere il documento delle linee guida della pianificazione territoriale che servisse da orientamento per il PTR e per la verifica delle compatibilità e sostenibilità delle politiche di sviluppo, fino al punto di definizione possibile con i mezzi informativi a disposizione e, comunque, utile e adeguato per le finalità espresse nel lavoro propedeutico già svolto, con il quale si sono individuati gli scenari riferibili agli indirizzi di carattere strategico. Nel novembre del 2001 è intervenuta la designazione, da parte del Ministero B.A.C., dell’Ufficio per i Beni Paesaggistici, con sede a Napoli in Castel dell’Ovo, per l’attuazione dell’intesa. Nel gennaio 2002 si è provveduto alla elaborazione della Sintesi delle “Linee Guida”, utile all’avvio delle consultazioni con Enti Locali, Sindacati, Associazioni Ambientaliste, Imprenditoria, ecc.

In seguito il Consiglio Regionale ha approvato la legge n. 26/2002, recante: “norme in materia di tutela e valorizzazione dei centri storici della Campania e modifica della L.R. 19.02.1996, n. 13” con la quale, tra l’altro, si è stabilito che “fino all’adozione del PTR e all’entrata in vigore della legge contenenti le norme per il governo del territorio, con delibera di Giunta Regionale vengono approvate le linee guida della pianificazione territoriale” redatte in coerenza con l’Accordo del 19.04.2001. Con delibera di Giunta Regionale n. 4459 del 30 settembre 2002 (pubblicata sul numero speciale del BURC del 24 dicembre 2002) è stato approvato il documento denominato “Linee guida per la pianificazione territoriale regionale” ed è stato previsto che le Linee guida avrebbero costituito, fino all’adozione del piano territoriale regionale e all’entrata in vigore della legge contenente le norme per il governo del territorio, indirizzo per la pianificazione territoriale regionale e provinciale. In particolare, al punto 6.1.3 delle Linee guida è stabilito che si sarebbe proceduto all’applicazione dell’Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001 per l’esercizio dei poteri in materia di paesaggio in base alle definizioni, ai principi ed ai criteri della Convenzione Europea sul Paesaggio e alle norme dettate dal suddetto Accordo. L’articolo 8 dell’Accordo Stato-Regioni, impone alle Regioni di verificare, con apposito atto, la compatibilità tra le previsioni dell’Accordo medesimo e gli strumenti di pianificazione paesistica redatti ai sensi dell’articolo 149 del D.lgs. n. 490/99.

Con deliberazione n. 1543 del 24 aprile 2003 (pubblicata sul numero speciale del BURC del 8 agosto 2003) si è, pertanto, approvato, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 8 dell’Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001 per l’esercizio dei poteri in materia di paesaggio, il documento denominato “*Verifica di compatibilità tra gli strumenti di pianificazione paesistica e l’accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001*” composto da quattro elaborati (*Allegato A: Relazione; Allegato B: Le reti ecologiche nella tutela e nella pianificazione del paesaggio in Campania; Allegato C: Analisi degli strumenti di pianificazione paesistica; Allegato D: Testo integrale degli strumenti di pianificazione paesistica.*

A seguito della predetta verifica, si è riscontrata la non piena compatibilità dei vigenti strumenti di pianificazione paesistica a quanto previsto nell’Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001.

Gli Enti preposti alla tutela paesistica, avrebbero dovuto, perciò, provvedere ad adeguare la loro pianificazione paesistica, d’intesa con la Direzione Regionale per i beni culturali e

---

<sup>4</sup> Questo in attesa all’epoca dell’atto di ratifica la Convenzione Europea del Paesaggio, siglata a Firenze nell’ottobre 2000.

paesaggistici e con le Soprintendenze competenti per territorio<sup>5</sup>.

Successivamente il Consiglio Regionale della Campania, nella seduta del 17 dicembre 2004, ha approvato la Legge Regionale n. 16 del 22 dicembre 2004 “Norme sul Governo del Territorio” pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania - Supplemento al numero 65 del 28 dicembre 2004.

L’articolo 13 definisce che al fine di garantire la coerenza degli strumenti di pianificazione territoriale provinciale, la regione approva il piano territoriale regionale (PTR), nel rispetto della legislazione statale e della normativa comunitaria vigenti nonché della convenzione europea del paesaggio e dell’accordo Stato-Regioni, in armonia con gli obiettivi fissati dalla programmazione statale e in coerenza con i contenuti della programmazione socio-economica regionale.

Con delibera di Giunta n. 286 del 25 febbraio 2005 (pubblicata sul numero speciale del BURC del 13 maggio 2005) la Regione Campania ha stabilito di:

- integrare le “Linee Guida per la Pianificazione Territoriale Regionale” approvate, con deliberazione della Giunta Regionale n. 4459 del 30 settembre 2002, ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale n. 26 del 18 ottobre 2002, nel senso di assumere il documento relativo alla Proposta di Piano Territoriale Regionale quale integrazione alle “Linee Guida per la Pianificazione Territoriale Regionale”;
- assumere le Linee Guida, altresì, al fine di garantire lo sviluppo coordinato e omogeneo dei processi di pianificazione territoriale e urbanistica, come primo atto di coordinamento tecnico e direttive disciplinanti l’esercizio delle funzioni delegate in attuazione dell’articolo 6 di cui alla Legge Regionale n. 16 del 22 dicembre 2004 “Norme sul Governo del Territorio”.

Con delibera di Giunta n. 287 del 25 febbraio 2005 (pubblicata sul numero speciale del BURC del 13 maggio 2005) la Regione Campania ha stabilito di:

- adottare la Proposta di Piano Territoriale Regionale così come integrata con i contributi pervenuti dagli Enti Locali, dalle Soprintendenze, dagli Enti territoriali competenti e dalle forze sociali ed economiche regionali;
- predisporre, al fine dell’adozione del Piano Territoriale Regionale, gli atti per la pubblicazione della “Proposta di Piano Territoriale Regionale”, così come previsto all’articolo 15 - comma 1 - della Legge Urbanistica Regionale n. 16/2004 - Norme sul Governo del Territorio;
- attivare, al fine di dare la più ampia informazione e diffusione agli allegati di supporto alla redazione della Proposta di Piano Territoriale Regionale, in sintonia con quanto indicato all’articolo 6 - comma 2 - della Legge Regionale n. 16/2004, gli opportuni collegamenti con il Sistema Territoriale Regionale di cui all’articolo 17 della citata Legge Regionale n. 16/2004 attraverso l’inserimento dei dati contenuti negli allegati di che trattasi alla proposta di Piano Territoriale Regionale.

Successivamente, con deliberazione di Giunta Regionale del 4 novembre 2005 n. 1475 (BURC del 28 novembre 2005 n. 62) si è stabilito, tra l’altro, di:

- predisporre le linee fondamentali dell’assetto dell’intero territorio con riferimento alla dimensione paesaggistica, nel rispetto della legislazione nazionale e degli accordi già stabiliti tra le istituzioni competenti, attraverso un documento denominato “Linee Guida per la

<sup>5</sup> Nelle forme previste dall’allora articolo 150 del Testo Unico di cui al D.lgs. n. 490/99.

- individuazione, tutela e valorizzazione dei paesaggi della Campania” e la definizione di una carta dei paesaggi campani da recepirsi nella Proposta di Piano Territoriale Regionale, quali atti fondamentali per la redazione dei Piani Territoriali di coordinamento delle Province;
- conformare, in tal senso, la Proposta di Piano Territoriale Regionale, adottato con DGRC n. 287 del 25 febbraio 2005, agli accordi per l’attuazione dei principi della Convenzione Europea del Paesaggio in Campania.

Nella Regione Campania attualmente sono in vigore tre tipi di piani paesaggistici:

- 1) **i Piani Territoriali Paesistici (PTP) [Allegato 23]** sottoposti alla disposizione dell’art. 162 del D.L.vo n.490 del 29/10/99 e redatti ai sensi dell’art.149 del D.L.vo n.490 del 29/10/99 (ex legge 431/85 articolo 1 bis) per i seguenti ambiti:
  - 1) Gruppo Vulcanico di Roccamonfina
  - 2) Gruppo Montuoso del Matese
  - 3) Caserta e San Nicola La Strada
  - 4) Monte Taburno
  - 5) Collina dei Camaldoli e Agnano
  - 6) Collina di Posillipo
  - 7) Campi Flegrei
  - 8) Isola d'Ischia
  - 9) Isola di Capri
  - 10) Vesuvio e Monte Somma
  - 11) Terminio-Cervialto (Monti Picentini)
  - 12) Cilento costiero
  - 13) Cilento interno (Massiccio del Cervati)
- 2) **Il piano paesistico dell’Isola di Procida [Allegato 24]** redatto precedentemente alla legge n. 431 del 1985;
- 3) **il Piano Urbanistico Territoriale dell’area sorrentino- amalfitana (PUT) [Allegato 25]**, approvato, ai sensi della L. 431/85, con la L.R. n. 35/87.

#### **I Piani Territoriali Paesistici**

L’articolo 5 della legge n.1497 del 29 giugno 1939 dava la facoltà di disporre un piano territoriale paesistico, da redigersi secondo le norme dettate dal regolamento di attuazione alla legge n.1497/39. Detto piano è da approvarsi e pubblicarsi insieme con l’elenco di individuazione delle bellezze panoramiche, al fine di impedire che siano utilizzate in modo pregiudizievole:

- le aree individuate come i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
- le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

La legge n.431 dell’8 agosto 1985, entrata in vigore il 7 settembre 1985 (“legge Galasso”) estendeva la tutela di cui alla legge n.1497/39 alle aree aventi determinate caratteristiche e rilevanza ambientale e demandava alle regioni il compito d’individuare quelle aree che, per le loro particolari connotazioni, devono rimanere inedificabili fino all’approvazione dei piani paesistici. Il termine per la predisposizione dei piani era fissato al 31 dicembre 1986, scaduto il quale il Ministero per i beni culturali sarebbe potuto intervenire in via sostitutiva.

Gli ambiti dei DD.MM. 28/3/85 per le province di Caserta e Benevento

- 1) Gruppo Montuoso del Matese
- 2) Gruppo Vulcanico di Roccamonfina
- 3) Caserta Vecchia
- 4) Viale Carlo III Caserta
- 5) San Leucio
- 6) Viale Carlo III San Nicola La Strada
- 7) Costiera di Cellole
- 8) Monte Taburno
- 9) Via Appia

Gli ambiti dei DD.MM. 28/3/85 per la provincia di Napoli

- 8) Collina dei Camaldoli e Agnano
- 9) Collina di Posillipo
- 10) Campi Flegrei
- 11) Isola di Capri
- 12) Isola d'Ischia
- 13) Penisola Sorrentina (PUT della penisola sorrentino-amalfitana)
- 14) Monti Lattari (PUT della penisola sorrentino-amalfitana)
- 15) Vesuvio e Monte Somma
- 16) Colle di Cicala

Gli ambiti dei DD.MM. 28/3/85 per le province di Salerno e Avellino

- 5) Costiera Amalfitana (PUT della penisola sorrentino-amalfitana)
- 6) Costiera Cilentana Sud
- 7) Costiera e Collina di Ascea
- 8) Costiera Cilentana Nord
- 9) Massiccio del Cervati
- 10) Monti Picentini

L'art. 1-bis della legge n.431/85 prevedeva la redazione dei piani paesistici o di piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali in relazione:

- ai beni e alle aree indicati dall'art. 1 della stessa legge n.431/85, ossia a quei luoghi che, per le loro caratteristiche, sono subordinati in modo oggettivo ed automatico al vincolo di tutela di cui alla legge n.1497/39 come richiamato dall'articolo 1, comma 3, legge n.431/85.

Per la Campania la vicenda dei piani paesistici è più che nota e l'ultimo atto è stata la sostituzione dei poteri in merito alla redazione ed adozione di tali piani da parte del Ministro dei Beni Culturali ed Ambientali.

In seguito all'esercizio dei poteri sostitutivi il Ministero per i Beni e le Attività Culturali redigeva ed approvava i piani paesistici per i seguenti ambiti individuati dai Decreti Ministeriali del 28 marzo 1985 ed ai quali corrispondono i piani paesistici.

Per la Campania sono stati redatti dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali, per l'effetto dei poteri sostitutivi, quattordici piani paesistici relativi ai perimetri delimitati con i DD.MM. 28.3.85, con esclusione della Penisola sorrentino-amalfitana per la quale è stato già acquisito il Piano Urbanistico Territoriale con legge regionale n.35 del 27 Giugno 1987.

C'è da rilevare che il Ministero doveva esercitare il potere sostitutivo limitatamente ai beni ed alle aree vincolate ai sensi della legge n.431/85. E' stato più volte rilevato in questi anni, nel corso dei dibattiti sull'argomento, la difficoltà di coordinamento tra esigenze di tutela paesistica e le esigenze di natura territoriale e di sviluppo.

Di fatto i Piani approvati in via sostitutiva hanno sicuramente svolto un'importante azione di tutela, anche se nei contenuti, si sono spesso manifestate "estensioni" dai limiti propri dello strumento redatto in via sostitutiva. Anche in conseguenza di ciò i piani hanno avuto effetto di non offrire una certezza normativa in quanto il T.A.R. ha accolto numerosi ricorsi di impugnativa emanando sentenze di annullamento.

In buona parte i perimetri dei piani paesistici sono sovrapposti, ma non coincidenti con quelli dei parchi, la cosa genera incoerenze normative e richiede un urgente perfezionamento.

### **Il Piano Territoriale Paesistico dell'Isola di Procida**

Per quanto riguarda il piano paesistico dell'isola di Procida va ricordato che è stato approvato con D.M. 1 marzo 1971, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.111 del 5 maggio 1971, e stato redatto dalla Soprintendenza ai monumenti della Campania.

Il piano, in realtà, è stato elaborato dieci anni prima della sua approvazione, e lo testimonia la schematicità della sua impostazione. Comunque, pur nella sua semplicità, appare particolarmente incisivo, come d'altra parte si può verificare tenendo presenti le notevoli opposizioni "locali" fin dal momento della sua gestazione.

### **Il Piano Urbanistico Territoriale della Penisola Sorrentino-Amalfitana**

Il Piano Urbanistico Territoriale dell'area Sorrentino-Amalfitana è stato approvato, ai sensi dell'articolo 1/bis della Legge 8 agosto 1985, n.431<sup>6</sup>, dalla legge regionale 27 giugno 1987, n. 35<sup>7</sup>.

Il Piano Urbanistico Territoriale (PUT) così come stabilisce l'articolo 3 ha la valenza di Piano Territoriale di Coordinamento con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali. Esso sottopone a normativa d'uso il territorio dell'area sorrentino-amalfitana, ne prevede norme generali d'uso del territorio dell'area e formula direttive a carattere vincolante, alle quali i Comuni devono uniformarsi nella predisposizione dei loro strumenti urbanistici o nell'adeguamento di quelli vigenti. Il PUT, inoltre, formula indicazioni per la successiva elaborazione, da parte della Regione, di programmi d'interventi per lo sviluppo economico dell'area.

L'area di competenza del Piano coincide con la superficie territoriale di 34 comuni<sup>8</sup> di cui 14 nella Provincia di Napoli<sup>9</sup> e 20 nella Provincia di Salerno<sup>10</sup>.

<sup>6</sup> Sollevando anche il regime inibitorio imposto con i DDMM 28 marzo 1985.

<sup>7</sup> Pubblicata sul BURC n.40 del 20 luglio 1987, e successivamente modificata dalla LR n.22 del 1/7/1993 sostituita dalla LR n.38 del 23/11/1994.

<sup>8</sup> Per quattro comuni, Angri, Nocera Inferiore, Nocera Superiore e Pagani non vincolati con la legge n.1497/39 e tre Cava dei Tirreni, Corbara e Sant'Egidio del Monte Albino, tutelati ma non inibiti, la loro inclusione nel Piano è stata funzionale alla scelta della definizione di un'area omogenea.

<sup>9</sup> Agerola, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Pimonte, Sant'Agello, Sant'Antonio Abate, Santa Maria La Carità, Sorrento, Vico Equense.



Macroazione 4: Recepimento dei PTP Vigenti	
Azione	Elaborato
Ricognizione PTP	
Verifica della conformità tra le disposizioni dei PTP vigenti e le previsioni dell' <a href="#">articolo 143</a> (piano paesaggistico)	<b>Cartografico</b> Delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione
Recepimento delle disposizioni conformi nel redigendo piano paesaggistico	<b>Normativo</b> Determinazione prescrizioni d'uso.
<b>Documenti di riferimento:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Piani paesaggistici</li> <li>- Verifica di compatibilità tra le previsioni dell' Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001 e i Piani Paesistici redatti ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs. 490/99</li> </ul>	

### Quinta macroazione: ambiti di paesaggio

I paesaggi regionali della Campania s'identificano non solo sulla base di una lettura delle strutture materiali (strutture fisiche, ecologiche, agroforestali e storico-archeologiche), ma anche su approfondimenti conseguenti il salto di scala e soprattutto sulla lettura semiologico-percettiva che completa il quadro di interpretazione strutturale a base dell'identificazione dei paesaggi.

Non tutti gli elementi e le relazioni costitutivi delle strutture materiali hanno lo stesso peso nell'identificazione dei paesaggi: la necessità di prefigurare una serie di ambiti paesaggistici aventi una loro identità, quindi una struttura spaziale definita, anche se con ampie sovrapposizioni, comporta una maggiore attenzione alla convergenza di quei sistemi ecologici e storico-archeologici ritenuti significativi rispetto a una struttura geomorfologica riconoscibile come unitaria sia dall'interno che dall'esterno.

Nel caso d'indicazioni discordanti, cioè di mancata convergenza interpretativa sulla stessa area delle strutture geomorfologiche, ecologiche e storiche, si deve lasciare prevalere quelle che assicurano maggiore supporto all'attribuzione d'identità, valutando la pregnanza dei fattori già descritti.

Gli ambiti di paesaggio si incrociano con gli ambiti del territorio rurale aperto e con i sistemi territoriali di sviluppo.

	Ambiti paesaggistici	Strutture materiali del paesaggio storico-archeologiche.	Territorio rurale e aperto [Tabella 1] - [Allegato 26]	STS [Allegato 1]
1	Alto Garigliano	(Sistema di centri fortificati preromani)	3 4	A11
2	Basso Garigliano	Agro centuriato di Minturno - Sistema idrografico del Garigliano	5 4	F1 (C6)
3	Litorale domizio	Siti archeologici di Liternum e Sinuessa	5 4	F1 (E4, C8,F2)
4	Piana di Carinola	Ager Falernus	4	C6 (F1, A11, B7)
5	Piana del Volturno	Ager Falernus	4	C6

<sup>10</sup> Amalfi, Angri, Atrani, Cava dei Tirreni, Cetara, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Positano, Praiano, Ravello, Sant'Egidio Monte Albino, Scala, Tramonti, Vietri sul Mare.



			5	(F1, D4, E4)
6	Vulcano di Roccamonfina	Agro centuriato teanese - Sistema di centri fortificati preromani	3 5	A11, B7 (F1)
7	Medio Volturno	Agro centuriato telesino- alifano - Sistema di centri fortificati preromani	4 2	A10, B7 (B6, A9, D4)
8	Matese	(Sistema di centri fortificati preromani)	1	A10 (B6)
9	Alto Lirno	(Centuriazione di Sepino) - (Sistema di centri fortificati preromani)	4	B6, B5 (A10)
10	Pianura flegrea	Centuriazione di Capua - Sistema di siti archeologici greco-italici	4 5	C8, E2, E4, (E1, F2, D3, D4, C6)
11	Campi Flegrei	Sistema archeologico- paesistico dei C. F.	3 5	F2, D3 (C8)
12	Isole di Ischia e Procida	Sito archeologico protostorico di Vivara	5	F5, F2
13	Napoli	Centro storico di Napoli - Sistema di siti archeologici d'epoca greca e romana	6 5	D3 (E2, C7, F3, F2, C8)
14	Casertano	Sist. archeologico e agro centuriato di Capua - Agro centuriato caleno - Sistema di centri medievali monumentali - Reggia di Caserta Sistema di centri fortificati preromani dei Monti Trebulani (Centur. telesino-alifana)	4 1	D4, C6, B7 (E1, A9, E4)
15	Acerrano	Sistema di siti archeologici greco-italici	4	E1 (E3, D4)
16	Vesuvio	Sito archeologico e agro centuriato di Pompei - Sistema di siti archeologici romani - Sito archeologico di Ercolano - Sistema di centri storici della corona vesuviana - Sistema delle Ville Vesuviane - Santuari di Pompei e M. dell'Arco	3 5	C7, F3, E3 (E1, D3, C5)
17	Taburno e Valle telesina	- Centuriazione telesino-alifana - (Sistema di centri fortificati preromani)	1 2	A9, B6 (B5, B7, D4)
18	Fortore e Tammaro	(Centuriazione di Sepino) - (Centuriazione beneventana)	4.2.2	C2, B5, B4, B3 (B6)
19	Beneventano	Centuriazione beneventana - Centro storico di Benevento	4.2.2 4.2.1	D1, C2, B3 (A9, B5, B4, A12)
20	Collina dell'Ufita	Sistema di siti archeologici di varia epoca - (Centuriazione beneventana)	4.2.2	B4, A12, A8, D1 (C2, C1)
21	Valle Caudina	Centuriazione caudina	4.2.4	A8, A9 (D1)
22	Nolano	Agro centuriato e centro	4.2.5	E3, B8



		storico di Nola - Parco archeologico e monumentale di Cimitile		(D2)
23	Conca d'Avellino	Centuriazione avellinese	4.2.2	D2, C3 (A12, A8)
24	Piana del Sarno	Sito archeologico e agro centuriato di Pompei - Sistema di siti archeologici protostorici del Sarno Sistema dei siti archeologici greco-italici e romani	4.2.4 4.2.1	C5, F3, F4, C7 (E3, B8, F7)
25	Capri	Paesaggio storico-culturale caprese - Sito archeologico romano di Villa Jovis	4.2.5	F4
26	Costiera Amalfitana-Sorrentina e Lattari	"Paesaggio culturale" della Costa d'Amalfi e Sorrento - Sistema dei centri storici di vallone amalfitana - Giardini storici di Ravello - Sistema di siti archeologici preistorici e romani	4.2.5 4.2.1	F4, F7 (C5, D5, F3)
27	Valle dell'Irno	(agro centuriato di Pompei)	4.2.4 4.2.1	C4, C3, C5 (A7, D5, B8, D2)
28	Salerno	Centro storico di Salerno Sistema di siti archeologici greco-italici e romani	4.2.6 4.2.5	D5 (C4)
29	Picentini occidentali	Sistema di siti archeologici romani - Complessi rupestri	1	A7 (D5, B2, C4)
30	Monte Terminio	Sistema di santuari	1	A12 (C3, C1)
31	Valle dell'Ofanto	Centri storici di poggio, anche abbandonati e museificati	2	C1 (A12, B2)
32	Alta Baronìa	Siti archeologici romani	2	C1 (B4)
33	Monti Picentini		1	A7, A12 (B2, C1)
34	Alto Sele	Sistema dei centri storici Santuario S. Gerardo	4.2.2	A12, B2 (C1)
35	Alto Tanagro	Sito archeologico e Centuriazione di Volcei Siti archeologici ipogei preistorici e protostorici	2 1	B2 (A1)
36	Valle del Tanagro	Centuriazione di Volcei Siti archeologici ipogei preistorici e protostorici	2 1	B2, A1 (F8, B1)
37	Piana del Sele	Sito archeologico, centuriazione e chora di Paestum Siti archeologici dell'età dei metalli - Centro storico di Eboli - "Paesaggio culturale" del Cilento)	4	F8, F6, D5, A7 (B2, A1)



38	Val Calore	Siti archeologici preistorici e protostorici di S. Angelo a F. - Santuari rupestri - Centro storico abbandonato di Rossigno V. - Siti archeologici lucani - "Paesaggio culturale" del Cilento	5 2	A1, A2 (F6, B1)
39	Vallo di Diano	Centuriazione teggianese Sistema dei centri storici pedemontani e centro storico di Reggiano - Certosa di Padula - Sistema di siti archeologici - "Paesaggio culturale" del Cilento	4 1	B1 (B2, A6)
40	Dorsale del Chianello	Sistema di centri e architetture rupestri "Paesaggio culturale" del Cilento	5 1	A2, F6 (A3)
41	Monte Stella	Sistema radiale dei centri del M. Stella - "Paesaggio culturale" del Cilento - Sistema di villaggi costieri - (Chora pestana)	5 1	A3
42	Valle dell'Alento	Sito archeologico e chora di Elea-Velia - "Paesaggio culturale" del Cilento - (Sistema radiale dei centri del M. Stella)	5 2	A4, A3 (A2, A5)
43	Massiccio del Gelbison Cervati	Santuari di vetta - "Via del sale" - "Paesaggio culturale" del Cilento	1	A2, B1, A4, A5
44	Pisciottano	Chora velina - "Paesaggio culturale" del Cilento	5 2	A5 (A4)
45	Bulgheria	Grotte preistoriche di Palinuro e Costa Infreschi - Villaggi costieri - "Paesaggio culturale" del Cilento	5 1	A5
46	Alto Mingardo	Sito archeologico lucano di Roccagloriosa - "Paesaggio culturale" del Cilento	2	A5 (A6, B1, A4, A2)
47	Alto Bussento	Centri storici e architetture rupestri - "Paesaggio culturale" del Cilento	2	A6, B1 (A5)
48	Golfo di Policastro	Villaggi costieri - Sito archeologico e parco monumentale di Policastro - "Paesaggio culturale" del Cilento	5 2	A6 (A5)
49	Partenio	Santuario di M. Vergine Siti archeologici neolitici (centuriazioni e siti archeologici di Nola e Caudium)	1	B8, E3, A8 (D4, A9, D1, D2, E1)
50	Alburni	Sistema di siti archeologici ipogei preistorici e protostorici Sistema dei centri storici	1	A1 (B2, B1)

		pedemontani - Siti archeologici di S. Angelo a F. - "Paesaggio culturale" del Cilento		
51	Valle di Campagna	Centro storico ed enclave di Campagna	5 2	B2 (F8)

Macroazione 5: Delimitazione degli ambiti paesaggistici	
Azione	Elaborato
<p>a) Riconoscimento degli aspetti e dei caratteri peculiari;</p> <p>b) Analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio e comparazione con gli altri di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;</p> <p>c) Individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;</p> <p>d) Individuazione degli obiettivi di qualità e delle specifiche norme d'uso;</p> <p>e) individuazione delle linee guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione delle aree regionali;</p> <p>f) Individuazione delle misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore di competenza regionale;</p> <p>g) individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.</p> <p>h) individuazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;</p> <p>i) riqualificazione delle aree compromesse o degradate e ad altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela;</p> <p>j) indicazione degli strumenti di attuazione per i progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione;</p> <p>k) individuazione delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali.</p> <p>l) Individuazione di specifici ambiti territoriali sottoposti ad interventi di valorizzazione e riqualificazione paesaggistica, da sottoporre a progetti sperimentali da elaborare con l'utilizzo di strumenti compensativi, quali l'ecoconto, il parco di assorbimento, il piano naturalistico, la perequazione e l'indicazione di attribuzione di obiettivi di qualità.</p>	<p><b>Cartografico</b> Delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione</p> <p><b>Normativo</b> Predisposizione specifiche normative d'uso mediante prescrizioni e previsioni ordinate. Attribuzione obiettivi di qualità.</p>
<p><b>Documenti di riferimento:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Carta dei paesaggi</li> <li>- Atlante dei paesaggi</li> <li>- PTR</li> <li>- Linee Guida per il paesaggio</li> </ul>	

### Sesta macroazione: Redazione del piano paesaggistico regionale (PPR) per il governo responsabile delle trasformazioni locali del paesaggio.

Per dare attuazione alla pianificazione paesaggistica la Regione Campania deve elaborare per l'intero territorio il piano paesaggistico anche come adeguamento e aggiornamento dei vigenti PTP.



La revisione dei PTP terrà conto di quanto evidenziato nella verifica di compatibilità tra gli strumenti di pianificazione paesistica e l'accordo Stato - Regioni del 19.04.2001 approvata con Delibera di giunta regionale n. 1543 del 24 aprile 2003.

Il piano paesaggistico si costruirà, oltre che partendo dai PTP vigenti, anche sulla base del quadro unitario di riferimento paesaggistico costituito dalla carta dei paesaggi della Campania e dalle Linee guida per il paesaggio in Campania contenenti direttive specifiche, indirizzi e criteri metodologici per la ricognizione, la salvaguardia e la gestione e valorizzazione del paesaggio.

Il piano paesaggistico si sviluppa prioritariamente nella sua parte normativa in quanto la base cartografica, di supporto alla pianificazione paesaggistica, è già recepita nel PTR e nelle Linee guida per il paesaggio che contengono specifiche normative d'uso ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualità paesaggistica.

La procedura da utilizzare per l'approvazione del piano paesaggistico regionale si collega a quella prevista all'articolo 3 della LR 13/2008 di approvazione del Piano Territoriale Regionale disciplinata ai sensi dell'articolo 144 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Tale procedura assicura la concertazione istituzionale e la massima partecipazione al procedimento secondo i principi della Convenzione Europea del Paesaggio, approvata in Italia con legge 9 gennaio 2006, n. 14. Alla definizione del Piano Paesaggistico, come disciplinato dall'articolo 135 del Codice, si arriva anche con il concorso dei contenuti paesaggistici dei PTCP.

La pianificazione paesaggistica è anche attività di copianificazione così come stabilito all'articolo 4 della legge regionale n. 13/2008.

L'elaborazione del piano paesaggistico, redatto ai sensi del decreto legislativo n.42/2004 - art. 135, comma 1, avviene congiuntamente con il MIBACT.

Un'eventuale normativa regionale dovrà perseguire i seguenti obiettivi:

1. definire i principi costitutivi, i contenuti, le finalità della pianificazione paesaggistica in Campania e le modalità di approvazione;
2. sostituire la normativa in materia di paesaggio attualmente frammentata in più leggi in coerenza con i dettami della normativa nazionale;
3. stabilire la vigenza degli attuali strumenti di pianificazione paesaggistica e la loro sostituzione;
4. disciplinare il rapporto del PPR con la pianificazione territoriale regionale e provinciale, e con i piani e programmi di settore in particolare con i piani parco;
5. stabilire i termini e le modalità per l'adeguamento al PPR dei piani urbanistici e territoriali;
6. armonizzare la normativa sul governo del territorio alle disposizioni del PPR;
7. definire le funzioni amministrative relativamente: alla tutela del territorio, alle autorizzazioni paesaggistiche, alla rilevanza paesaggistica;
8. stabilire i principi per la partecipazione, la sussidiarietà e la copianificazione anche attraverso specifiche intese;
9. delineare i criteri per individuare i progetti integrati per il paesaggio regionale anche mediante la costruzione della rete ecologica regionale, nonché progetti di riqualificazione ambientale e paesaggistica;
10. disciplinare l'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio.

Le Norme tecniche di attuazione della pianificazione paesaggistica in sostituzione delle Linee guida per il paesaggio di cui al 5 comma dell'articolo 1 della l.r. 13/2008:

- a) costituiscono il quadro di riferimento unitario, relativo ad ogni singola parte del territorio regionale, della pianificazione paesaggistica;
- b) forniscono criteri ed indirizzi di tutela, valorizzazione, salvaguardia e gestione del paesaggio;
- c) definiscono, gli indirizzi per lo sviluppo sostenibile e la messa a sistema della valutazione dei carichi insediativi ammissibili sul territorio già effettuata sulla base del Piano territoriale regionale e delle Linee guida per il paesaggio in Campania;
- d) definiscono il quadro di coerenza per la definizione nei piani territoriali di area vasta delle disposizioni in materia paesaggistica, di difesa del suolo e delle acque, di protezione della natura, dell'ambiente e delle bellezze naturali;
- e) contengono direttive specifiche, indirizzi e criteri metodologici il cui rispetto è cogente ai soli fini paesaggistici per la verifica di compatibilità dei piani territoriali di area vasta, dei Piani urbanistici comunali (PUC) e dei piani di settore, nonché per la valutazione ambientale strategica.

Le NTA, insieme alla cartografia, diventano pertanto il quadro di riferimento strutturale per la pianificazione della Campania.

Le NTA saranno strutturate nel seguente modo:

1. Definizione del quadro conoscitivo del piano paesaggistico costituente gli aspetti strutturali del paesaggio campano e riconoscimento dei paesaggi campani ai fini della loro valorizzazione;
2. Individuazione degli obiettivi di qualità paesaggistica e loro norme d'uso;
3. Determinazione degli indirizzi di valorizzazione degli ambiti paesaggistici mediante la predisposizione di specifiche normative d'uso dettanti prescrizioni e previsioni ordinate in particolare:
  - a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;
  - b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate e ad altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela;
  - c) all'indicazione degli strumenti di attuazione per i progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione;
  - d) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio;
4. Definizione degli indirizzi e direttive per le categorie di beni paesaggistici e per le ulteriori categorie paesaggistiche (art. 142 del Codice), nonché la determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la relativa valorizzazione;
5. Determinazione degli indirizzi, direttive per le aree soggette a vincolo paesaggistico (art. 136 del Codice) e degli ulteriori contesti paesaggistici riguardanti i beni paesaggistici (art. 143 del Codice), nonché la determinazione di specifiche prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree considerati ed alla loro valenza identitaria in rapporto al territorio in cui ricadono.

La cartografia associata alle NTA descrive gli aspetti normati in esso e pertanto:

- a. Costituisce indirizzo e criterio metodologico per la pianificazione territoriale e urbanistica;
- b. Comprende la carta dei paesaggi della Campania che rappresenta il quadro di riferimento unitario per la pianificazione territoriale e paesaggistica, per la verifica di coerenza e per la valutazione ambientale strategica dei piani territoriali e dei PUC, nonché per la redazione dei piani di settore, e ne costituisce la base strutturale. La carta dei paesaggi, definisce lo statuto del territorio regionale inteso come quadro istituzionale di riferimento del complessivo sistema di risorse fisiche, ecologico - naturalistiche, agro-forestali, storico-culturali e archeologiche, semiologico - percettive, nonché delle rispettive relazioni e della disciplina di uso sostenibile che definiscono l'identità dei luoghi. Rappresenta la base strutturale per la redazione delle cartografie paesaggistiche provinciali e comunali.

Un eventuale schema di NTA potrebbe essere strutturato sui seguenti temi:

#### **Disposizioni generali**

- Principi del PPR
- Partecipazione

#### **Il contesto**

- Il quadro conoscitivo del PPR
- La struttura del paesaggio in Campania

#### **Le strategie**

- Progetti per la valorizzazione dei paesaggi
- La strategia di paesaggio
- Le strategie per gli spazi fisiografici
- I sottosistemi fisio-geo-culturali
- Le strategie per i sistemi fisio – geologici
- Linee strategiche per gli ambiti paesaggistici a scala regionale

#### **La struttura normativa e gli indirizzi**

- La struttura matriciale della normativa
- Gli ambienti fisiografici
- Gli ambiti di paesaggio
- Gli spazi produttivi e dell'abitare
- Il paesaggio urbano - La trasformabilità del territorio
- Indirizzi per l'attività estrattiva e le aree degradate

#### **Indicazioni e prescrizioni**

- Indicatori per il paesaggio
- Ambiti paesaggistici e gli obiettivi di qualità
- Direttive e prescrizioni per i beni paesaggistici ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera b) individuati dal comma 1 dell'articolo 142
- Direttive e prescrizioni per i beni paesaggistici di cui alla lettera c) comma 1 dell'articolo 134 (ulteriori immobili od aree e contesti paesaggistici previsti alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 143)
- Direttive e prescrizioni per i beni paesaggistici di cui alla lettera a) comma 1 dell'articolo 134 (aree soggette a dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136)

#### **Disciplina degli interventi**



- Autorizzazione paesaggistica per i beni paesaggistici
- Accertamento di compatibilità paesaggistica per gli ulteriori contesti paesaggistici
- Documentazione e contenuto della relazione paesaggistica
- Ulteriori interventi esonerati dalla autorizzazione paesaggistica
- Realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico
- Le Commissioni locali per il Paesaggio
- Parere di compatibilità paesaggistica

#### **La Pianificazione**

- Valutazione di coerenza
- Procedimento per verifica di compatibilità nella formazione dei piani territoriali e urbanistici generali, attuativi e di settore
- Adeguamento dei piani territoriali e dei piani urbanistici generali e di settore, attuativi e di settore
- Il piano paesaggistico e i piani delle aree naturali protette
- Adempimenti e adeguamento degli atti della programmazione regionale e provinciale
- Piani d'intervento di recupero paesaggistico
- Valutazione ambientale strategica

#### **Disposizioni transitorie e finali**

- Monitoraggio e revisione
- Adeguamento del PPR
- Misure di salvaguardia

#### **Il piano paesaggistico da un punto di vista procedurale si struttura secondo fasi.**

La prima fase è la redazione del preliminare di piano, utile per l'avvio della valutazione ambientale strategica e delle consultazioni pubbliche. Il preliminare sarà elaborato per l'intera Regione individuando gli ambiti operativi. Gli ambiti saranno condivisi dai comuni nella fase delle consultazioni previste per il preliminare.

Gli ambiti operativi, che nel loro insieme costituiscono la totalità del territorio regionale, sono lo strumento fondamentale per la redazione e l'approvazione del PPR. Essi sono perimetrati sulla base dei confini amministrativi tenendo conto degli ambiti di paesaggio e gli ambiti dei parchi.

Per mantenere l'unicità del territorio da analizzare s'introduce lo strumento delle "finestre cartografiche". Ovvero quando un ambito operativo deve necessariamente tagliare ambiti montani o vulcanici (generalmente aree parco), in quel caso si utilizza l'ausilio della finestra cartografica.

Per quanto riguarda l'elaborazione del PPR si procederà su binari paralleli per stralci, che corrispondono agli ambiti operativi, con l'eventuale ausilio delle finestre cartografiche, secondo le seguenti fasi:

- 1. attività di consultazione e verifica;**
- 2. predisposizione per la trasmissione in Giunta;**
- 3. adozione dell'ambito;**
- 4. pubblicazione dello stralcio di piano ed esame delle osservazioni pervenute;**

5. valutazione delle osservazioni e approvazione dello stralcio del PPR da parte del Consiglio regionale;  
6. approvazione.

Per l'approvazione possono seguirsi due procedure:

- ordinaria - composta da adozione, osservazioni e approvazione. In questo caso si approva solo l'ambito di piano paesaggistico;
- accordo di pianificazione – articolo 6 della l.r. 13/2008. Tale procedura è utile per approvare l'ambito di piano paesaggistico in uno alle eventuali modifiche di piani in contrasto con le previsioni del piano paesaggistico da approvare.

Il preliminare di piano, parte fondamentale del PPR, è formato dai seguenti elaborati:


- Schema procedurale;
- Relazione generale;
- Struttura della normativa tecnica di attuazione;
- Elaborati cartografici d'insieme;
- Elaborati descrittivi di insieme;
- Database vincoli da validare;
- Specifiche SIT.
- Schedatura degli ambiti operativi al fine di poter procedere alla definizione di dettaglio.


Gli ambiti operativi comprendono più ambiti di paesaggio che sono complementari tra loro. Una prima ipotesi potrebbe essere la seguente:


n. ambito operativo AOP	n. ambito di paesaggio	Ambiti paesaggistici
1	2	Basso Garigliano
	3	Litorale Domizio
	4	Piana di Carinola
	5	Piana del Volturno
2	1	Alto Garigliano
	6	Vulcano di Roccamonfina
	7	Medio Volturno
	8	Matese
3	10	Pianura Flegrea
	11	Campi Flegrei
	12	Procida
4	12	Isole di Ischia
5	13	Napoli
6	14	Casertano
	15	Acerrano
7	9	Alto Terno
	17	Taburno e Valle telesina
	18	Fortore e Tammaro



	19	Beneventano
	20	Collina dell'Ufita
	21	Valle Caudina
	32	Alta Baronìa
8	16	Vesuvio
	22	Nolano
	24	Piana del Sarno
9	23	Conca d'Avellino
	49	Partenio
10	25	Capri
11	26	Costiera Amalfitana- Sorrentina e Lattari
12	27	Valle dell'Irno
	28	Salerno
	37	Piana del Sele
13	29	Picentini occidentali
	30	Monte Terminio
	31	Valle dell'Ofanto
	33	Monti Picentini
	34	Alto Sele
	51	Valle di Campagna
14	35	Alto Tanagro
	36	Valle del Tanagro
	38	Val Calore
	39	Vallo di Diano
	40	Dorsale del Chianello
	43	Massiccio del Gelbison Cervati
	47	Alto Bussento
	48	Golfo di Policastro
	50	Alburni
15	41	Monte Stella
	42	Valle dell'Alento
	44	Pisciottano
	45	Bulgheria
	46	Alto Mingardo







## **I progetti di riqualificazione ambientale e paesaggistica a regia regionale**

Il PPR per perseguire gli obiettivi di valorizzazione paesaggistica utilizza una serie di strumenti per una pianificazione sostenibile: perequazione, incentivazione, compensazione, delocalizzazione.

Inoltre promuove una serie di progetti di area vasta - riproducibili peraltro con modelli di scala più ridotta - posti sulla linea lunga di una potente ricostituzione dell'impalcato strutturale del paesaggio regionale.

Attraverso la previsione di specifici progetti di riqualificazione ambientale e paesaggistica da avviarsi in ambiti di particolare rilievo per la fragilità paesaggistica del contesto, le condizioni di degrado, la forte diffusione di fenomeni di abusivismo, la singolarità e la vulnerabilità dei caratteri paesaggistici, si conferisce al PPR quindi anche un ruolo dinamico che si inserisce nello spazio di relazione dentro al quale si confrontano l'apposizione del vincolo e la sua reinterpretazione, anche attraverso la possibilità di riguadagnare i paesaggi perduti e rifarne di nuovi.

Gli ambiti scelti per questi progetti sperimentali, pertanto, non sono luoghi indifferenti alla sorte del paesaggio e dell'identità della Regione, bensì ne rappresentano la parte debole e compromessa, che il PTR, con la LR 13/2008 classifica come ambiti a maggior grado di vulnerabilità (Campi Territoriali Complessi).

I Ctc, prodotti dalla sovrapposizione-intersezione degli stessi quadri territoriali di riferimento del PTR, mettono in evidenza degli spazi di particolare criticità, dei veri "punti caldi" (riferibili soprattutto a infrastrutture di interconnessione di particolare rilevanza, oppure ad aree di intensa concentrazione di fattori di rischio).

Questi sono:

Ctc 1-2-3-11-12 (basso e alto casertano - regi Iagni - area urbana casertana - direttrice nord Napoli/Caserta - area acerrano-giuglianese.)

Ctc 4-5 (alto sannio-irpino - area interprovinciale Caserta/Benevento/Avellino - area avellinese)

Ctc 6 (costa salernitana - Cilento interno e costiero)

Ctc 7 (penisola sorrentina- amalfitana – isola Capri)

Ctc 8 (litorale domitio)

Ctc 9 (area vesuviana - piana del Sarno - territorio Nolano)

Ctc 10 (Campi Flegrei - isole Ischia e Procida)

I progetti oltre ad essere tesi ad una rigenerazione del tessuto urbano, alla riorganizzazione della trama insediativa, alla riqualificazione territoriale e alla valorizzazione paesaggistica sono orientati:

- al recupero ambientale, urbanistico ed architettonico dell'edificato;
- ad aumentare l'attrattività e la competitività dei territori;
- a migliorare il livello qualitativo e quantitativo degli spazi pubblici attrezzati;
- ad innalzare la qualità architettonica del costruito, mediante anche l'utilizzo della bioarchitettura e di materiali ecocompatibili;
- a proporre approcci metodologici e innovativi di supporto alle scelte di pianificazione, tesi a contribuire ad un governo del territorio più efficiente e trasparente;



- a individuare forme di intervento sul territorio orientate al contenimento del consumo di suolo ed alla diffusione dell'uso delle energie rinnovabili;
- a definire il quadro delle necessarie tutele dei beni culturali, ambientali e paesaggistici;
- alla riorganizzazione territoriale in un'ottica di sviluppo eco-sostenibile;
- all'elevazione della qualità ambientale.

Le azioni progettuali sono rivolte, prioritariamente, a quelle aree in cui le dinamiche di sviluppo e i processi di trasformazione risultano maggiormente problematici, in termini di sostenibilità ambientale e riequilibrio territoriale, con lo scopo di rafforzare o creare nuove identità culturali e di accrescere la qualità dei paesaggi.

Le azioni possono riguardare i seguenti temi:

- recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e di ristrutturazione urbanistica;
- recupero e alla valorizzazione di beni culturali, storici, ambientali e paesaggistici;
- recupero di aree dimesse;
- uso degli spazi urbani;
- gestione negoziale delle trasformazioni urbanistiche;
- riorganizzazione del sistema della mobilità e delle infrastrutture e degli spazi pubblici;
- diffusione sul territorio di aree a verde.

I temi progettuali si basano sulla ricerca di nuove economie a basso impatto ambientale. Un'economia che propone oggetti, strumenti, prodotti per recuperare l'acqua, per recuperare l'energia che produce il vento, per trasformare i rifiuti in cose utili. L'obiettivo è di produrre bellezza, ma le condizioni sono di utilizzare tutto quello che c'è già. La parola spreco è una parola che bisogna dimenticare perché non è compatibile con il nostro futuro.

I temi progettuali sono:

- Ex aree industriali e produttive- ex centri commerciali. Definire nuove modalità e principi di progettazione paesaggistica- ambientale delle aree industriali e produttive prevedendo le aree di compensazione, connesse alle rilevanti occupazioni di suolo, per ricostruire una funzionalità ecologica-territoriale (eco-conto) e ricomporre le matrici di naturalità diffusa del territorio rurale.
- Il Paesaggio rurale - Fenomeni di diffusione insediativa, di disordine e di frammentazione funzionale e gestionale, che si evidenziano nei rapporti, spesso conflittuali, fra città e campagna e fra territori costieri ed entroterra, con conseguente perdita di ruolo e di identità territoriale.
- Progetto di riqualificazione di un fronte urbano di una piccola città con il riammaglio delle aree agricole di frangia urbana. Le aree agricole di frangia urbana, ingenti porzioni delle quali, a causa della rapida e intensa urbanizzazione, sono caratterizzate da usi impropri del suolo e da tipi di insediamento marginale e le zone di fruizione visuale lungo gli assi viari a maggiore intensità di traffico, al fine di creare spazi verdi di penetrazione e di collegamento con la città.
- Parco agricolo multifunzionale (agricoltura di qualità, allevamento) con funzioni ecologiche (territorio rurale come rete ecologica minore), paesistiche, energetiche (mix locale di fonti energetiche rinnovabili), fruibili (percorribilità), turistiche.
- Realizzazione di reti corte fra produzione e consumo. Progetto di Agrivillaggio.





- Creazione di nuove comunità agricole/artigianali.
- Turismo sostenibile in aree interne e costiere.
- Un corridoio ecologico (rilievi, pianura, costa).
- Infrastruttura verde.
- La rete di mobilità infraregionale su ferro per la valorizzazione paesaggistico- ambientale.
- Recupero di cave.

La Regione, nell'ambito delle azioni per la tutela e la valorizzazione del paesaggio, promuove la formazione di progetti territoriali che pongano alla base i seguenti principi:

- Porre il paesaggio al centro delle politiche territoriali, quale elemento strategico attorno al quale costruire azioni per migliorare la qualità del territorio e per rafforzare l'identità delle comunità, attraverso una tutela attiva delle diversità e specificità locali.
- Estendere a tutto il territorio il riconoscimento giuridico della valenza paesaggistica, sia dei paesaggi che possono essere considerati eccezionali, sia dei paesaggi della vita quotidiana sia dei paesaggi degradati.
- Pensare a nuove economie a basso impatto ambientale e contenute entro limiti accettabili, che propongano oggetti, strumenti e prodotti per recuperare l'acqua e l'energia che produce il vento e il sole e per trasformare i rifiuti in cose utili.
- Produrre "bellezza" utilizzando prioritariamente tutto quello che già c'è e ritenendo lo spreco incompatibile con il nostro futuro.
- Realizzare una nuova modernità riflessiva che riscopre, salva e valorizza i beni comuni a partire proprio dall'ambiente, avviando un atteggiamento riflessivo, capace di rendere sostenibile lo sviluppo perché si preoccupa di rigenerarne tutte le premesse: quelle ambientali, motivazionali, infrastrutturali e culturali.
- Orientare la ricerca della sostenibilità come un distintivo di una buona qualità del lavorare e del vivere. Proporre nuovi modelli di comportamento in termini di sostenibilità, non solo ecologica, ma anche economica e sociale, con una comunità che si auto riconosce intorno a progetti con un uso ragionevole delle risorse.
- Costruire comunità di produzione in cui i prodotti abbiano un rapporto garantito e riconoscibile con metodi sostenibili e diventino un fattore competitivo per i produttori.
- Dare vita ad una nuova alleanza fra efficienza industriale e sostenibilità ambientale per realizzare il riposizionamento competitivo delle imprese verso più alti livelli di qualità e di valore.
- Lavorare sull'idea di tante microeconomie concorrenti a contrastare il mercato globale.
- Ripensare a come vivere il tempo libero in sintonia con la natura e ai suoi ritmi.
- Orientare i processi di trasformazione del territorio partendo dal genius loci dei luoghi e dagli elementi connotativi e identitari dei luoghi.